

Appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alle polizze RC Patrimoniale (lotto 1), All Risks Patrimonio (lotto 2), All Risks Opere d'Arte (lotto 3) - Gara n. 568

	CIG	CPV
Lotto 1	622904528C	66516000
Lotto 2	6229059E16	66515200-5
Lotto 3	62290674B3	66515200-5

Disciplinare di gara

Art. 1 – oggetto dell'appalto

Il presente disciplinare integra le disposizioni contenute nel bando di gara costituendone a tutti gli effetti integrazione e completamento ed ha per oggetto la procedura aperta, indetta dal Comune di Prato, con sede in Prato, Piazza del Comune n. 2 (C.F. 84006890481), con determinazione dirigenziale n. 1363 del 19/06/2015, per l'affidamento, per singoli lotti, dei servizi assicurativi relativi alle polizze:

- RC Patrimoniale (lotto 1);
- All Risks Patrimonio (lotto 2);
- All Risks Opere d'Arte (lotto 3).

Il concorrente potrà formulare offerta per uno o più lotti e risultare aggiudicatario di uno o più lotti.

Si rimanda a quanto riportato, per ciascun lotto, al punto C del successivo articolo 13 e al successivo articolo 15 per quanto riguarda la specifica dei rischi da quotare obbligatoriamente pena l'inammissibilità dell'offerta e di quelli da quotare in via facoltativa nonché per quanto riguarda la definizione delle parti dell'offerta che hanno effetto sull'aggiudicazione.

Art. 2 – descrizione, durata ed importo dei servizi

Il luogo di esecuzione della prestazione contrattuale sarà presso la sede della Stazione Appaltante e per quanto attiene alla validità territoriale del contratto (polizza), si rimanda a quanto espressamente previsto nei testi normativi di polizza messi a disposizione dei concorrenti fra gli atti di gara.

La durata dell'appalto, per ciascun ramo di polizza decorre dalle ore 24:00 del 30.09.2015 ed ha scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020 senza possibilità di rinnovo ma con possibilità di proroga tecnica della durata di sei mesi.

L'ammontare complessivo dell'appalto, corrispondente alla somma dei premi lordi posti a base di gara, è di Euro 1.223.250,00 (Euro unmilione duecentoventimiladuecentocinquanta//00) per l'intera durata contrattuale, come risulta dalla seguente tabella:

<i>(importi espressi in Euro)</i>			
Lotto	Descrizione polizza	Importo annuo lordo posto a base di gara (base d'asta)	Importo (lordo complessivo) per il periodo contrattuale
1	RC Patrimoniale	37.000,00	194.250,00
2	All Risks Patrimonio	180.000,00	945.000,00
3	All Risks Opere Arte	16.000,00	84.000,00
	Importo complessivo dei servizi	233.000,00	1.223.250,00

Gli importi sopra indicati sono comprensivi di oneri e imposte, ma non comprendono i conguagli premi, la cui regolazione è disciplinata dai normativi di polizza di ciascun lotto.

Sono **ammesse esclusivamente offerte in ribasso** rispetto alle singole basi d'asta sopra riportate.

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ed in considerazione della natura dell'appalto, si precisa che non sussiste l'obbligo di predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza e pertanto i costi relativi alla sicurezza da non assoggettare a ribasso sono pari a € 0,00 (zero). Resta fermo l'obbligo per i concorrenti di dichiarare l'ammontare dei costi aziendali per la sicurezza ai sensi dell'art. 87 comma 4 del D.Lgs. 163/2006.

Sono messi a disposizione dei concorrenti, per ciascun lotto, i capitolati speciali d'appalto consistenti nei testi normativi delle polizze da stipulare contenenti le condizioni di garanzia.

I concorrenti potranno proporre, nei limiti di cui nel prosieguo del presente disciplinare, delle variazioni alle condizioni contrattuali, in base alle quali verranno valutate le offerte sotto il profilo tecnico, secondo quanto indicato al successivo art. 15 del presente disciplinare.

Le varianti dovranno essere espresse in modo dettagliato con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica, pertanto non è ammessa la sostituzione integrale del testo normativo di polizza posto in gara.

In considerazione del fatto che ogni lotto consiste in un singolo servizio assicurativo, eventuali raggruppamenti di concorrenti saranno di tipo orizzontale.

Art. 2b – attivazione del servizio – informazioni inerenti gli intermediari

Il termine per la stipulazione del contratto, di cui all'art.11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, è di 150 giorni.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva, nel caso in cui entro il termine previsto dall'art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/06, non sia intervenuta la stipula del contratto, di differire il termine di 180 giorni di validità dell'offerta di un ulteriore periodo di uguale durata. In tale evenienza l'aggiudicatario avrà l'onere, pena la decadenza dall'aggiudicazione, di prorogare la cauzione provvisoria presentata in sede di gara per ulteriori 180 giorni.

Ricorrendo le ipotesi di cui al D.Lgs. 163/06, art. 11 comma 12 e 9, la Società aggiudicataria s'impegna a dare esecuzione al contratto nelle more della sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante e previo pagamento di rateo puro di premio.

Il Comune di Prato o per esso il Broker dallo stesso incaricato provvederà a notificare tramite fax alla Ditta assicurativa aggiudicataria, anche provvisoria, l'ordine di copertura contenente gli estremi della polizza, la decorrenza e la scadenza della medesima. Entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del fax, la Ditta assicurativa aggiudicataria dovrà notificare al Broker tramite fax la conferma di copertura ed il numero assegnato al contratto.

Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l'amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale.

L'Amministrazione Contraente si avvarrà del Broker dalla stessa incaricato per l'assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa.

La remunerazione del broker è posta a carico dell'Impresa aggiudicataria del contratto.

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Amministrazione Aggiudicatrice.

Qualora l'Impresa aggiudicataria intenda affidare l'amministrazione dei contratti ad un'agenzia, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l'adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker.

Per la gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, il Broker incaricato dall'Amministrazione aggiudicatrice è AON SPA, con sede in Milano, a cui è affidato l'appalto di servizio e consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.01.2015 – 31.12.2018.

La remunerazione del Broker è a carico della compagnia aggiudicataria, nella misura del 4,7% del premio imponibile.

Art. 3 – finanziamento

Al finanziamento dell'appalto si provvede mediante entrate proprie dell'Ente.

Art. 4 – normative di riferimento

La presente gara ed i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dal bando di gara, dal disciplinare di gara e più in generale dagli atti di gara come in seguito elencati, ivi compresi, per ciascun lotto, i testi normativi di polizza;
- dal D.Lgs. 163/2006;
- dal D.P.R. 207/2010;
- dal D.Lgs. 209/2005;
- dal Codice Civile e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato o di emanazione regionale;

L'aggiudicatario sarà altresì tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitoli, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno emanate dai pubblici poteri, in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni dei testi normativi di polizza in appalto.

Alla presente procedura di gara si applica inoltre il Codice deontologico degli appalti comunali, approvato con D.G.C. n. 726 del 4/10/2005, la cui accettazione da parte dei soggetti partecipanti secondo la dichiarazione riportata sui modelli di gara, è condizione di ammissione alla gara stessa.

Il Codice deontologico degli appalti comunali, è disponibile all'indirizzo internet: <http://www.comune.prato.it/economia/codice>.

Si precisa che non è richiesta l'allegazione del codice deontologico firmato fra la documentazione di gara.

La presente procedura è sottoposta alle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previsti della legge 136/2010.

La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi previsti nel presente appalto (T.U. 81/08).

Art. 5 – subappalto

In ragione della tipologia dei servizi posti in gara è vietato ricorrere al subappalto.

Art. 6 - garanzie e coperture assicurative

Si richiede la produzione della cauzione provvisoria ai sensi e nei termini di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006, come previsto nel presente disciplinare al punto A7) dell'art. 13 – “contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara”.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dall'art. 39 del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Si rimanda a quanto previsto al predetto punto A7) dell'art. 13 – “contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara” per la definizione delle caratteristiche della cauzione provvisoria.

All'aggiudicatario è richiesta la produzione di una cauzione definitiva pari al 10% del premio imponibile offerto per l'intero periodo contrattuale.

Art. 7 – criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato, per singoli lotti, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 163/2006 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla base dei seguenti parametri di valutazione:

P1) condizioni di polizza (fino ad un max di punti 60);

P2) premio (fino ad un max di punti 40). (per il lotto 1, 38 punti vengono assegnati in base al premio lordo e 2 punti vengono assegnati in base ai tassi offerti per la copertura dei dipendenti incaricati della progettazione e della verifica, per gli altri lotti i punti vengono assegnati in base al premio lordo, il tutto come meglio descritto nel prosieguo del presente disciplinare.)

Art. 8 – atti di gara

Gli atti di gara sono costituiti da:

- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- testo normativo di polizza RC Patrimoniale (lotto 1);
- testo normativo di polizza All Risks Patrimonio (lotto 2);
- testo normativo di polizza All Risks Opere Arte (lotto 3);
- statistica generale sinistri;
- report sinistri polizza All Risks Patrimonio beni non storici
- report sinistri polizza All Risks Patrimonio beni storici
- elenco dei beni danneggiati nell'evento calamitoso del 5 marzo 2015 elaborato dal Comune;

La consistenza del patrimonio immobiliare del Comune di Prato è rilevabile dal sito internet dell'Ente all'indirizzo <http://www.comune.prato.it/trasparenza/immobili-patrimonio/patrimonio-immobiliare/home.htm>

Art. 9 – modelli di gara

Sono messi a disposizione dei concorrenti i seguenti modelli di gara:

- mod. 1 – facsimile dell'istanza di ammissione alla gara;
- mod. 2 – facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà;
- mod. 3 – facsimile della dichiarazione sostitutiva di certificazioni inerente le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 da compilare e sottoscrivere da parte dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006;
- mod. 4 - facsimile della dichiarazione di avalimento dell'impresa concorrente;
- mod. 5 - facsimile della dichiarazione di avalimento ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dell'impresa concorrente;
- mod. 6 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria;

- mod. 7 - facsimile della dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942;
- mod. 8 – scheda offerta tecnica polizza RC Patrimoniale (lotto 1);
- mod. 9 – scheda offerta tecnica polizza All Risk Patrimonio (lotto 2);
- mod. 10 – scheda offerta tecnica polizza All Risk Opere d'Arte (lotto 3);
- mod. 11 – scheda offerta economica polizza RC Patrimoniale (lotto 1);
- mod. 12 – scheda offerta economica polizza All Risk Patrimonio (lotto 2);
- mod. 13 – scheda offerta economica polizza All Risk Opere d'Arte (lotto 3).

Art. 10 - soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione

E' consentita la partecipazione per uno o più lotti, purché la società sia in possesso dei requisiti di cui in appresso.

Possono partecipare alla gara, tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall'art. 37 del D.Lgs 163/2006, nonché le imprese in regime di coassicurazione ex art. 1911 C.C., dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.

Ai concorrenti singoli è richiesto, per la partecipazione all'appalto, il possesso dei seguenti requisiti:

- di ordine generale:

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, né in altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione. Ai fini dell'accertamento sul possesso dei requisiti di ordine generale si assume, come data di pubblicazione del presente bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In particolare non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011;

- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

Le imprese che si trovino in condizione di concordato preventivo con continuità aziendale, possono partecipare alla gara alle condizioni di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942 n. 267.

Le imprese che hanno presentato ricorso per l'ammissione al concordato con continuità aziendale e le imprese che hanno presentato ricorso per l'ammissione al concordato in bianco con effetti prenotativi del concordato con continuità aziendale possono partecipare alla gara alle medesime condizioni delle imprese che si trovano in concordato con continuità aziendale purché munite dell'autorizzazione del Tribunale.

Si veda in proposito quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare circa la documentazione da presentare.

- di idoneità professionale:

b) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'iscrizione di cui all'art. 39 del D.Lgs. 163/2006;

c) essere in possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, dell'autorizzazione del Ministero dell'Industria o dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.Lgs. 209/2005;

- di capacità economica e finanziaria:

d) aver conseguito, nel triennio 2011, 2012 e 2013, una raccolta premi lordi per il settore "ramo danni" non inferiore, complessivamente, ad Euro 300.000.000,00.

- di capacità tecnica:

e1) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 1) aver avuti attivi, nel triennio 2012-2013-2014, almeno tre servizi assicurativi RC Patrimoniale analoghi a quello di cui al lotto 1 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente considerate.

f1) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 1) aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo RC Patrimoniale analogo a quello di cui al lotto 1 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, che abbia comportato per la compagnia l'incasso di un premio lordo riferito ad un'annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 37.000,00;

e2) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 2) aver avuti attivi, nel triennio 2012-2013-2014, almeno tre servizi assicurativi All Risks Patrimonio analoghi a quello di cui al lotto 2 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente considerate.

f2) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 2) aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo All Risks Patrimonio analogo a quello di cui al lotto 2 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, che abbia comportato per la compagnia l'incasso di un premio lordo riferito ad un'annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 180.000,00;

e3) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 3) aver avuti attivi, nel triennio 2012-2013-2014, almeno tre servizi assicurativi All Risks Opere d'Arte analoghi a quello di cui al lotto 3 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 36 mensilità complessivamente considerate.

f3) (necessario per la partecipazione alla gara per il lotto 3) aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo All Risks Opere d'Arte analogo a quello di cui al lotto 3 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, che abbia comportato per la compagnia l'incasso di un premio lordo riferito ad un'annualità ed a un singolo assicurato, non inferiore ad Euro 16.000,00

Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti e1), f1), e2), f2), e3), e f3), si precisa quanto segue:

- i servizi validi per la dimostrazione dei requisiti devono essere stati attivi nel triennio di riferimento anche se hanno avuto inizio o fine fuori triennio (N.B. non ricadono nel triennio di riferimento le polizze che hanno avuto inizio alle ore 24:00 del 31/12/2014);

- una polizza che allo scadere si rinnova configura sempre lo stesso servizio a meno che fra lo scadere di un servizio e l'inizio di un altro non ci sia stato un periodo di interruzione;

- un nuovo affidamento di una polizza dello stesso tipo mediante gara da parte di una Pubblica Amministrazione configura un nuovo servizio anche se non vi è stata interruzione della copertura assicurativa;

- non sono validi i servizi prestati a favore di persone fisiche; quando sono ammessi servizi prestati per Aziende private, fra esse sono incluse le ditte individuali;

- le mensilità durante le quali il concorrente ha avuto attivi servizi assicurativi di una certa tipologia con clienti diversi, si calcolano, per quella tipologia di servizi, tante volte quanti sono i servizi assicurativi attivi per clienti diversi;

- le mensilità durante le quali il concorrente ha avuto attivi servizi assicurativi, per essere considerate, devono essere complete;

- il premio valido ai fini della dimostrazione del requisito può essere stato incassato anche fuori dal triennio di riferimento, ma deve essere riferito ad un servizio che deve essere stato attivo almeno per parte del triennio di riferimento.

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una aggregazione di imprese retiste o di un raggruppamento in coassicurazione, il periodo di svolgimento del servizio che ciascun componente può far valere sarà pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola fermo restando che per la partecipazione alla presente gara, qualora più componenti di un soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla presente gara o più imprese in coassicurazione, utilizzino requisiti derivanti dallo svolgimento di un medesimo servizio in coassicurazione, raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti o rete di impresa, potranno utilizzarli, ciascuno nella misura loro necessaria, purché complessivamente non li utilizzino in misura maggiore di quanto avrebbe potuto farlo uno di essi (ad esempio un servizio svolto per diciotto mesi da due imprese in coassicurazione vale per diciotto mesi ciascuna se le imprese partecipano separatamente, ma può essere utilizzato per diciotto mesi complessivamente se le imprese partecipano in raggruppamento o coassicurazione alla presente gara).

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti da dei consorziati individuati quali esecutori da un consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) o lett. c) del D.Lgs. 163/2006, il periodo di svolgimento del servizio che può far valere il consorzio è pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola, il periodo

di svolgimento del servizio che possono far valere i consorziati esecutori è pari a quello che avrebbe potuto far valere un concorrente che avesse svolto quel servizio come impresa singola diviso il numero dei consorziati esecutori. Non possono essere cumulati per la presente procedura i requisiti derivanti da un medesimo servizio del consorzio e dei consorziati esecutori; possono essere invece cumulati i requisiti derivanti da un medesimo servizio di più consorziati esecutori;

- qualora i servizi assicurativi che si vogliono far valere per la dimostrazione di un requisito siano stati svolti nell'ambito di un raggruppamento di concorrenti, di un consorzio ordinario di concorrenti, di una aggregazione di imprese retiste, di un raggruppamento in coassicurazione, in qualità di consorzio che ha designato dei consorziati esecutori o in qualità di consorzio esecutore, l'importo del premio imponibile che si può far valere per la dimostrazione dei requisiti di cui alle precedenti lettere f1), f2), o f3) è quello effettivamente percepito dall'impresa in funzione della propria quota di ritenzione del rischio e modalità di svolgimento del servizio.

Fatta salva la facoltà anche per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 di ricorrere all'avvalimento di cui nel prosieguo del presente disciplinare, nel caso di partecipazione alla gara di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, i predetti requisiti devono essere posseduti come segue:

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere posseduti sia dal consorzio, sia dai consorziati esecutori che, a seguito di quanto di seguito precisato, concorrono a dimostrare i requisiti dei quali è privo il consorzio che li ha designati;

- il requisito di cui alla precedente lettera d) ed i requisiti di cui alle precedenti lettere e1), e2), ed e3) devono essere posseduti, nella misura necessaria al concorrente singolo per la partecipazione alla gara, o dal consorzio oppure attraverso il cumulo dei requisiti posseduti dai consorziati esecutori individuati dal consorzio per il lotto per il quale è richiesto il possesso del requisito;

- i requisiti di cui alle precedenti lettere f1), f2) ed f3) devono essere posseduti, nella misura necessaria al concorrente singolo per la partecipazione alla gara, o dal consorzio oppure da uno dei consorziati esecutori individuati dal consorzio per il lotto per il quale è richiesto il possesso del requisito.

Si fa comunque presente che non sarà consentita l'esecuzione di nessuna parte dell'appalto a consorziati privi dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

Si precisa che, in caso partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere d), e), e-bis), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006:

- l'impresa mandataria o un'impresa consorziata designata come mandataria o l'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе, deve assumere una quota di ritenzione del rischio in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli altri componenti il raggruppamento o consorzio o a ciascuna delle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura. Le imprese diverse dalla mandataria devono a loro volta assumere una quota di ritenzione del rischio almeno pari al 20%;

- fermo restando quanto previsto al paragrafo precedente, i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o comunque raggruppati devono assumere, per ciascuno dei lotti cui intendono partecipare, una quota di ritenzione del rischio complessivamente pari al 100%;

- i requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) (per intero) devono essere posseduti da ogni concorrente singolo e da ogni componente dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettere d), e), e-bis) (se partecipanti alla presente procedura di gara), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006;

- il requisito di cui alla precedente lettera e1), necessario per la partecipazione al lotto 1, deve essere posseduto nelle seguenti misure minime:

* impresa mandataria o impresa consorziata designata come mandataria o impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе: aver avuto attivi, nel triennio 2012-2013-2014, almeno due servizi assicurativi RC Patrimoniale analoghi a quelli di cui al lotto 1 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 19 mensilità complessivamente considerate.

* imprese mandanti (anche se retiste) o altre imprese consorziate: aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo RC Patrimoniale analogo a quello di cui al lotto 1 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 8 mensilità complessivamente considerate (se i servizi attivi fossero stati più di uno);

fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste, attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna di esse, almeno nella misura richiesta al concorrente singolo.

- il requisito di cui alla precedente lettera f1) necessario per la partecipazione al lotto 1, deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

- il requisito di cui alla precedente lettera e2) necessario per la partecipazione al lotto 2, deve essere posseduto nelle seguenti misure minime:

* impresa mandataria o impresa consorziata designata come mandataria o impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе: aver avuto attivi, nel triennio 2012-2013-2014, almeno due

servizi assicurativi All Risks Patrimonio analoghi a quelli di cui al lotto 2 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 19 mensilità complessivamente considerate.

* imprese mandanti (anche se retiste) o altre imprese consorziate: aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo All Risks Patrimonio analogo a quello di cui al lotto 2 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 8 mensilità complessivamente considerate (se i servizi attivi fossero stati più di uno);

fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste, attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna di esse, almeno nella misura richiesta al concorrente singolo.

- il requisito di cui alla precedente lettera f2), necessario per la partecipazione al lotto 2, deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

- il requisito di cui alla precedente lettera e3), necessario per la partecipazione al lotto 3, deve essere posseduto nelle seguenti misure minime:

* impresa mandataria o impresa consorziate designata come mandataria o impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresе: aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno due servizi assicurativi All Risks Opere d'Arte analogo a quello di cui al lotto 3 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 19 mensilità complessivamente considerate.

* imprese mandanti (anche se retiste) o altre imprese consorziate: aver avuto attivo, nel triennio 2012-2013-2014, almeno un servizio assicurativo All Risks Opere d'Arte analogo a quello di cui al lotto 3 della presente gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o Aziende private, per almeno 8 mensilità complessivamente considerate (se i servizi attivi fossero stati più di uno);

fermo restando che il requisito deve essere posseduto dal complesso delle imprese raggruppate, consorziate o retiste, attraverso la sommatoria dei requisiti posseduti da ciascuna di esse, almeno nella misura richiesta al concorrente singolo.

- il requisito di cui alla precedente lettera f3), necessario per la partecipazione al lotto 3, deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria.

Le imprese in coassicurazione, ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, dovranno assumere ciascuna, nell'ambito di ciascun lotto cui intendono partecipare, una quota di ritenzione del rischio tale che la somma delle quote di ritenzione del rischio assunte per ciascun lotto dalle imprese in coassicurazione sia pari al 100% e dovranno possedere ciascuna tutti i requisiti richiesti per la partecipazione del concorrente singolo al lotto di interesse.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere d), e1), e2) ed e3) i concorrenti potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 anche per integrare i requisiti da essi posseduti al fine di raggiungere le quote minime di possesso necessarie in funzione della loro modalità di partecipazione alla gara.

Per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere f1), f2) ed f3) i concorrenti tenuti ad esserne in possesso potranno ricorrere all'istituto dell'avvalimento così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs. 163/2006 utilizzando per ciascun requisito una sola impresa ausiliaria che metta a disposizione il requisito per intero.

Salvo che per la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere f1), f2) ed f3), indivisibili, per i quali i concorrenti potranno avvalersi di una sola impresa ausiliaria per requisito, i concorrenti medesimi potranno avvalersi di più imprese ausiliarie anche per lo stesso requisito, fermo restando che, quanto al requisito di cui alla precedente lettera d), ciascuna ausiliaria dovrà metterlo a disposizione nella misura minima di Euro 200.000.000,00, e, quanto ai requisiti di cui alle precedenti lettere e1), e2), ed e3), ciascuna ausiliaria dovrà mettere a disposizione il requisito almeno nella misura sopra definita per la mandante di un raggruppamento di concorrenti.

Ai sensi di quanto previsto nel Comunicato n. 75 del 20/3/2014 del Presidente dell'AVCP, e secondo i principi in esso enunciati, si precisa che i requisiti minimi da mettere a disposizione da parte delle imprese ausiliarie sono stabiliti nelle misure suddette poiché requisiti inferiori non vengono ritenuti adeguati ad assicurare il corretto adempimento delle prestazioni oggetto dell'appalto nemmeno tramite il concorso di più soggetti.

Non è consentito che partecipino alla procedura di gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, salvo il fatto in cui le stesse facciano parte dello stesso raggruppamento, anche in coassicurazione, o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese oppure che l'ausiliaria sia il consorziato individuato quale esecutore dell'appalto dal consorzio ausiliato.

Nel caso particolare di avvalimento connesso alla partecipazione di concorrenti per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per

qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto, va prodotta da parte di un unico operatore che mette a disposizione del concorrente tutte le risorse necessarie all'esecuzione del servizio ed alla partecipazione alla gara nella misura richiesta all'ausiliato. Tale operatore non può partecipare in altro modo alla gara salva la fattispecie di cui al paragrafo seguente.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) del predetto art. 186 bis del R.D. 267/1942, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento che deve però essere in possesso dei requisiti sufficienti per la partecipazione propria e per svolgere la funzione di ausiliario.

I requisiti necessari per la partecipazione alla gara devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e, in capo all'aggiudicatario, devono permanere fino alla stipula del contratto così come per tutto il periodo di svolgimento dell'appalto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, per lo stesso lotto, in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06, nonché in più di un raggruppamento in regime di coassicurazione, nonché in un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 34, com.1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 163/06 e in regime di coassicurazione, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o in regime di coassicurazione o nell'ambito di soggetto di cui all'art. 34, comma 1 lett. f) o f-bis) del D.Lgs. 163/2006.

I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati il consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono. A tutti i detti consorziati è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Nel caso in cui in cui un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs 163/06 non abbia indicato nell'istanza di ammissione alla gara per quali consorziati concorre vige la presunzione che abbia concorso per se medesimo.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1 lettera e-bis) del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare nell'istanza di ammissione alla gara le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano al presente appalto. A tali soggetti è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla gara.

Con riferimento all'art. 37, comma 9 del D.Lgs 163/06, è vietata l'associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell'offerta.

Art. 11 - contributo obbligatorio a favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.).

Secondo quanto disposto dall'art. 1 commi 65/67 della L. 266/2005, legge finanziaria, e dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 5 marzo 2014, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17/05/2014, per la partecipazione al lotto 1 ed al lotto 2 (essendo il lotto 3 esente da contribuzione causa il suo importo) è dovuto il versamento a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture (ora A.N.A.C.) del contributo previsto per la fascia di importo del lotto per il quale si intende partecipare.

L'importo del contributo dovuto ed il codice CIG che identifica ciascun lotto, sono i seguenti:

	CIG	Contributo
Lotto 1	622904528C	Euro 20,00
Lotto 2	6229059E16	Euro 80,00
Lotto 3	62290674B3	esente

Il pagamento della contribuzione e la dimostrazione del versamento della somma dovuta, dovrà avvenire secondo quanto previsto nel prosieguo del presente disciplinare all'art. 13 – "contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara".

Art. 12 – Modalità di acquisizione degli atti e dei modelli di gara.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamentari in materia.

Tutti gli atti e i modelli di gara sono pubblicati e quindi disponibili per essere consultati e scaricati gratuitamente sul profilo di committente del Comune di Prato all'indirizzo INTERNET:

<http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare> .



Per ottenere chiarimenti circa le modalità di partecipazione alla gara gli interessati potranno rivolgersi, nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, agli uffici del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti del Comune di Prato, ai seguenti recapiti:

- per ottenere eventuali chiarimenti inerenti i servizi in appalto:

Uffici di Viale Vittorio Veneto, 9 – 59100 Prato
Tel. 05741835943 / 05741835986
Fax 05741837427
e-mail gare@comune.prato.it

- per ottenere eventuali chiarimenti inerenti le modalità di partecipazione alla gara:

Uffici di Via dell'Accademia, 40 – 59100 Prato
Tel. 05741836672
Fax 05741837427
e-mail gare@comune.prato.it

I predetti uffici rimangono chiusi nei giorni di sabato e festivi.

I concorrenti che volessero recarsi presso i suddetti uffici sono pregati di prendere un appuntamento telefonico.

Le comunicazioni che dovessero essere inviate all'indirizzo pec dell'amministrazione (comune.prato@postacert.toscana.it) dovranno essere inviate anche all'indirizzo gare@comune.prato.it al fine di garantirne una sollecita presa in carico da parte degli uffici.

Indipendentemente dall'argomento su cui vertono, le suddette richieste di chiarimenti potranno essere formulate fino al giorno 13/07/2015, e la Stazione Appaltante si riserva di pubblicare sul profilo di committente <http://www.comune.prato.it/servizicomunali/gare> nella pagina web della presente gara, chiarimenti sugli atti di gara, sulle modalità di partecipazione o su quanto altro sia ritenuto utile, anche in conseguenza dei chiarimenti richiesti, fino al giorno 15/07/2015.

Le imprese interessate a presentare offerta sono pertanto invitate a controllare eventuali pubblicazioni sul sito indicato.

Art. 13 - contenuto del plico: documenti da presentare per la partecipazione alla gara.

Per partecipare alla gara gli interessati dovranno presentare, **per ciascun lotto di interesse**, un plico chiuso e sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurarne la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovranno essere apposti oltre all'indirizzo del destinatario, l'indicazione del mittente (comprensiva di ragione sociale, codice fiscale e indirizzo dell'offerente e di ciascuno dei componenti l'eventuale raggruppamento) e la dicitura

per la partecipazione per il lotto 1:

"Non aprire – Appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza RC Patrimoniale - Gara n. 568 (lotto 1)

per la partecipazione per il lotto 2:

"Non aprire – Appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi All Risks Patrimonio - Gara n. 568 (lotto 2)

per la partecipazione per il lotto 3:

"Non aprire – Appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi relativi alla polizza All Risks Opere d'Arte - Gara n. 568 (lotto 3)

Ciascun plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, controfirmate sui lembi di chiusura, relative alla documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C), tutta redatta in lingua italiana od accompagnata da traduzione in lingua italiana eseguita a cura e spese del concorrente.

A) Nella prima busta, sulla quale dovrà essere apposta, a seconda del lotto cui si partecipa, la dicitura:

"gara n. 568 – lotto 1 - documenti per l'ammissione alla gara"

oppure

"gara n. 568 – lotto 2 - documenti per l'ammissione alla gara"

oppure

"gara n. 568 – lotto 3 - documenti per l'ammissione alla gara"

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

A1) istanza di ammissione alla gara, redatta in competente bollo, secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 1**) e riferita al lotto di interesse.

L'istanza di ammissione alla gara deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche l'istanza di ammissione alla gara dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

In caso di imprese in coassicurazione, la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata da tutti i soggetti che intendono partecipare in coassicurazione.

In caso di raggruppamento di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di raggruppamento già costituito, dall'impresa mandataria per conto di tutti i soggetti raggruppati o, nel caso di raggruppamento non costituito, da tutti i soggetti che intendono raggrupparsi.

In caso di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata, nel caso di consorzio già costituito, dal consorzio medesimo o, nel caso di consorzio non ancora costituito, da tutti i soggetti che intendono consorziarsi.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata:

- per le reti di imprese dotate di soggettività giuridica e organo comune: dall'organo comune;
- per le altre reti di imprese: dall'organo comune, se previsto e se partecipa alla presente procedura e dalle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

In caso di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006 la citata istanza di ammissione alla gara andrà presentata dal soggetto medesimo.

Ove più Imprese che concorrono nell'ambito di un medesimo operatore economico cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) o e-bis) del D.Lgs 163/2006 o che intendano partecipare in coassicurazione, debbano formulare l'istanza di ammissione alla gara, possono farlo congiuntamente compilando un solo modello 1 nel quale dovranno essere riportati i dati di tutte le imprese che presentano istanza di ammissione alla gara e di tutti i legali rappresentanti che lo firmano. Il modello presentato congiuntamente dovrà essere sottoscritto dai predetti soggetti ed allo stesso andranno allegate le copie fotostatiche leggibili, ancorché non autentiche, dei documenti di identità dei sottoscrittori.

L'istanza di ammissione alla gara, secondo il modello 1 predisposto dalla Stazione Appaltante:

- deve indicare il lotto cui si riferisce;
- deve indicare gli estremi dell'impresa ed i suoi recapiti;
- deve indicare la forma di partecipazione all'appalto dell'operatore economico concorrente e la sua natura rispetto alle previsioni dell'art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), f) ed f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare le imprese che compongono tali soggetti e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la quota di ritenzione del rischio che assume;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e), ed f) del D.Lgs. 163/2006 già costituiti deve indicare gli estremi dell'atto costitutivo;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/2006 non ancora costituiti ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 deve contenere l'impegno alla costituzione del raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti in caso di aggiudicazione;
- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare la tipologia di rete d'impresa (con soggettività giuridica, senza soggettività giuridica, ma con organo comune di rappresentanza, senza soggettività giuridica senza organo comune o con organo comune privo di rappresentanza), deve indicare la compagine di imprese retiste che partecipa al presente appalto e per ciascuna la loro qualità di mandante o mandataria e la quota di ritenzione del rischio che assume, deve indicare il titolo in forza del quale l'impresa retista mandataria assume tale ruolo assumendo, qualora non sia già stato conferito, l'impegno al conferimento del mandato in caso di aggiudicazione;

(N.B. si veda quanto indicato al successivo punto A6) per la necessità di allegare il contratto di rete)

- nel caso di partecipazione di soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.Lgs. 163/2006 deve indicare i riferimenti normativi in base ai quali il soggetto può partecipare alla gara, la sua composizione e la quota di ritenzione del rischio di tutti i componenti (se più di uno);
- nel caso di partecipazione di imprese in coassicurazione deve indicare le imprese che compongono tali gruppi, specificare l'impresa delegataria e indicare per ciascuna impresa la quota di ritenzione del rischio che assume;

- nel caso di partecipazione in qualsiasi forma di consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, deve contenere l'indicazione dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; nel caso in cui i consorziati per i quali il consorzio concorre siano anch'essi consorzi, vanno indicati anche i consorziati per i quali questi ultimi concorrono;

Nella determinazione della modalità di partecipazione alla gara i concorrenti devono tenere presenti le prescrizioni e le incompatibilità riportate al precedente articolo 10.

Nell'istanza di ammissione alla gara deve inoltre essere indicato il recapito fax da utilizzare per le comunicazioni dirette al concorrente.

A2) dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 2**).

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve essere sottoscritta, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell'impresa e ad essa deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

È consentito produrre, in luogo di singole parti della dichiarazione, le certificazioni relative o, per i concorrenti di altro Stato della Comunità Europea, i documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza; si precisa in proposito che i certificati del casellario giudiziale non sono idonei a sostituire le dichiarazioni previste nei modelli di gara poiché non contengono tutti i dati richiesti.

La dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà deve presentata:

- da tutti i concorrenti che partecipano alla gara come soggetto singolo;
- da tutte le imprese che partecipano in regime di coassicurazione;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006;
- dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.lgs. 163/2006 se già costituiti;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 che partecipano alla presente gara;
- dall'organo comune delle reti di imprese di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006 con soggettività giuridica;
- dai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006 se in possesso di propria soggettività giuridica;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.lgs. 163/2006;
- da tutti i componenti dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f-bis) del D.lgs. 163/2006 e dai soggetti medesimi se in possesso di propria soggettività giuridica;
- dalle imprese ausiliarie a qualsiasi titolo;
- dai consorziati indicati quali esecutori dai consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006.

Nel modello di dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà (Mod. 2) sono comprese:

- le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nonché relative all'assenza di altre cause di esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione alla presente gara di appalto o dalle gare d'appalto in generale o dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione connesse ai requisiti dell'impresa e del soggetto che sottoscrive l'istanza;
- la dichiarazione sull'eventuale autorizzazione del Tribunale necessaria alla partecipazione alla gara;
- la dichiarazione ai sensi della L. n. 68/1999;
- le dichiarazioni:

* di obbligarsi ad applicare integralmente, nell'esecuzione del servizio che forma oggetto dell'appalto tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di appartenenza;

* di aver preso visione del Codice Deontologico e degli Appalti Comunali, approvato dalla Giunta Comunale di Prato con deliberazione n. 726/2005, e di accettare integralmente le disposizioni in esso contenute;

da rendere obbligatoriamente da tutti i soggetti tenuti a presentare il modello 2;

- le dichiarazioni:

* di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto, dei testi normativi di polizza e degli atti di gara, di accettare tutte le clausole e prescrizioni dei medesimi, salve le eventuali modifiche proposte in sede di offerta tecnica;

* di aver preso conoscenza delle circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;

* di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio;

* di aver giudicato, per il lotto / i lotti per il quale si è rimessa offerta, il premio nel suo complesso idoneo e tale da consentire l'offerta tecnica ed economica presentata;

da rendere obbligatoriamente da tutti i soggetti tenuti a presentare il modello 2 salvo che dai consorziati indicati quali esecutori dell'appalto e dalle imprese ausiliarie diverse dalle ausiliarie ai sensi dell' art. 186 bis R.D. 267/1942;

- le dichiarazioni inerenti il possesso dei requisiti di partecipazione di cui alle lettere b), c), d), e1), e2), e3), f1), f2) ed f3) del precedente art. 10. E' sufficiente che siano rese le dichiarazioni inerenti i requisiti necessari al soggetto che presenta il modello 2 in relazione al lotto ed alla modalità di partecipazione alla gara propria, del consorzio del quale concorre alla dimostrazione dei requisiti o del soggetto ausiliato.

Per quanto riguarda la dichiarazione di cui al punto 14) del "mod. 2 - facsimile della dichiarazione circa il possesso dei requisiti, con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà", si ricorda che essa riguarda i soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara che abbiano rivestito le cariche di legale rappresentante (titolare incluso), di socio unico se persona fisica o di socio di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, di socio nelle società in nome collettivo o di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, intendendosi per soggetti cessati anche coloro che in tale periodo abbiano rivestito le predette cariche in imprese che si siano fuse o che siano state conferite nell'impresa concorrente o che abbiano ceduto l'azienda o un ramo d'azienda all'impresa concorrente.

Circa i soci di maggioranza nelle società con meno di quattro soci, si intendono tali coloro che detengono quote sociali in misura pari almeno al 50%, quindi nel caso di presenza di due soci persone fisiche con quota sociale del 50% entrambi sono considerati soci di maggioranza ed in relazione ad essi, se cessati, deve essere resa la dichiarazione di cui al paragrafo precedente.

Si ricorda che nella presente procedura, si assume come data di pubblicazione del bando, il giorno della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

A3) dichiarazioni sostitutive di certificazioni inerenti le situazioni di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dai soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, come da facsimile disponibile fra i modelli di gara (**mod. 3**).

Tali dichiarazioni, inerenti circostanze rilevanti ai fini dell'ammissione alla gara dei concorrenti, devono essere rese, per ciascuno dei concorrenti singoli, raggruppati o in coassicurazione, per i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs 163/2006, se già costituiti, per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs 163/2006, per i componenti delle reti di impresa di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006 che partecipano alla presente procedura (incluso l'organo comune), per i consorziati indicati quali esecutori del servizio da un consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) o c) del D.Lgs. 163/2006 e per le imprese ausiliarie a qualsiasi titolo, da ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e cioè: dal titolare se si tratta di impresa individuale, da ogni socio se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, da ogni amministratore munito di poteri di rappresentanza, dal socio unico se persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di società di altro tipo o consorzio.

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati e ad esse deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui qualcuno dei soggetti indicati nell'art. 38 comma 1 lett. b) del D.Lgs 163/2006 sopra richiamati sia una persona giuridica che non può quindi rendere la dichiarazione secondo l'apposito modello messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara (Mod. 3), la ragione sociale ed il codice fiscale della stessa vanno comunque indicati negli appositi spazi predisposti sul modello 2.

Nel caso di società con meno di quattro soci, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del Codice devono essere rese da tutti i soci persone fisiche che detengono quote sociali in misura almeno pari al 50%.

Non è tenuto a presentare il modello 3 il soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione circa il possesso dei requisiti con contestuale dichiarazione unica sostitutiva di certificazioni e atto di notorietà di cui al precedente punto A2) se ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del predetto modelli.

E' tenuto a presentare il modello 3 il procuratore che ha sottoscritto l'offerta tecnica o economica, ma non ha reso le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 2 del modello 2.

A4) I concorrenti, compresi i membri delle reti di imprese che partecipano alla presente procedura, per cui ricorre il caso di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (concordato con continuità aziendale), sia che vi siano già stati ammessi, sia che abbiano ricorso pendente per l'ammissione al concordato con continuità aziendale (anche in bianco), dovranno produrre, fra la documentazione amministrativa, una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 67 lett. d) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

A5) i concorrenti che intendono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e1), e2), e3), f1), f2) od f3) dell'articolo 10 ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dall'art. 49 del D.Lgs 163/2006 o che debbano ricorrere all'avvalimento secondo l'art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 essendo stati ammessi o avendo depositato ricorso, tuttora pendente, per l'ammissione al concordato con continuità aziendale (anche in bianco), dovranno presentare la seguente documentazione:

A5a) Dichiarazione di avvalimento, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 4 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d), e1), e2), e3), f1), f2) od f3) dell'articolo 10 o Mod. 5 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione di avvalimento dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5b) Dichiarazione dell'impresa ausiliaria, con contestuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni, redatta secondo il facsimile disponibile fra i modelli di gara (Mod. 6 per l'avvalimento dei requisiti di cui alle lettere d), e1), e2), e3), f1), f2) od f3) dell'articolo 10 o Mod. 7 per l'avvalimento ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267), sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, alla quale dovrà essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

La dichiarazione dell'impresa ausiliaria ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267, deve contenere la dichiarazione di impegno nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata, secondo l'offerta da essa presentata, nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Tale dichiarazione è già ricompresa nel modello 7 messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, anche la dichiarazione dell'impresa ausiliaria dovrà recare la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'impresa, nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.

A5c) in originale o copia autentica **il contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si ricorda che le imprese ausiliarie ex art. 186 bis Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 devono possedere e mettere a disposizione dell'ausiliata tutti i requisiti che le sono necessari in funzione della propria modalità di partecipazione alla gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di cui al presente punto, l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione può essere resa nell'ambito della dichiarazione di avvalimento di cui al precedente punto A5a) come da opzione presente nei facsimile a disposizione fra i modelli di gara.

Ferma restando la presentazione della documentazione di cui al presente punto A5c) per ogni requisito oggetto di avvalimento, qualora esistano più imprese ausiliarie, la documentazione di cui al punto A5a) deve essere presentata da ogni impresa che si avvale dei requisiti di altro soggetto e la documentazione di cui al punto A5b) deve essere presentata in relazione ad ogni impresa ausiliaria.

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento si rimanda a quanto disposto al precedente articolo 10.

Si ricorda che per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento di cui all'art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) è fatto divieto di ricorrere a più imprese ausiliarie.

N.B. si richiama inoltre per tutte le imprese ausiliarie la necessità di presentare le dichiarazioni di cui ai precedenti punti A2) e A3) utilizzando i modelli 2 e 3.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui vari modelli ovvero per altre particolari esigenze, l'offerente può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello tramite

apposita dichiarazione; anche in tali ipotesi le dichiarazioni riprodotte o le dichiarazioni integrative devono essere debitamente rese e sottoscritte dal legale rappresentante con le medesime modalità sopra indicate per il modello di cui trattasi.

A6) solo per i soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.lgs. 163/2006, **il contratto di rete in copia autentica.**

A7) cauzione provvisoria relativa al lotto di interesse, ai sensi dell'art.75 del D.Lgs 163/2006, a garanzia della stipula del contratto, pari al 2% dell'importo del premio lordo complessivo stimato per l'intero periodo contrattuale e quindi

€ 3.885,00 (tremilaottocentoottantacinque//00) per il lotto 1

€ 18.900,00 (diciottomilanovecento//00) per il lotto 2

€ 1.680,00 (milleseicentottanta//00) per il lotto 3

costituita alternativamente: da contanti depositati presso la Tesoreria Comunale o da fideiussione rilasciata dai soggetti come di seguito precisati.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 della legge n. 114/2014 di conversione, con modificazioni del D.L. 90/2014, la cauzione provvisoria garantisce anche il versamento delle sanzioni per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e comunque per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.

Vedasi in proposito quanto previsto ai successivi articoli 15 e 16 bis.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita in contanti, dovrà essere allegato l'originale della quietanza del versamento rilasciata dalla Tesoreria Comunale (BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA) nella causale della quale deve essere indicata la ragione sociale del concorrente e la dicitura "Gara n. 568 – affidamento servizi assicurativi lotto – cauzione provvisoria" (specificando il lotto di interesse).

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga costituita a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa, la stessa dovrà:

a) essere prestata solo da:

- Istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs 1/9/1993 n. 385;

- Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione;

- Intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.lgs n. 58/1998.

Non sono ammesse cauzioni provvisorie rilasciate dalla medesima impresa di assicurazione concorrente che la presenta.

b) citare espressamente l'oggetto della presente gara ed il lotto cui la cauzione si riferisce, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione verrà svincolata successivamente al provvedimento di approvazione degli atti della gara.

Solo alle imprese partecipanti che, ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006, **presentino idonea documentazione in originale (o copia, autocertificata conforme all'originale) relativa al possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000**, sarà riconosciuto il beneficio di cui al predetto comma, con facoltà di presentare la cauzione provvisoria di importo ridotto, non inferiore comunque

ad € 1.942,00 (millenovecentoquarantadue//00) per il lotto 1

ad € 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta//00) per il lotto 2

ad € 840,00 (ottocentoquaranta//00) per il lotto 3

Si precisa che in caso di coassicurazione, di riunione di concorrenti di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 163/2006, di consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del D.Lgs.

163/2006 o di soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. f bis) del D.Lgs. 163/2006, la riduzione della garanzia sarà riconosciuta solo se tutte le imprese in coassicurazione, raggruppate, consorziate o retiste che partecipano alla presente procedura risulteranno in possesso dei requisiti richiesti.

Si precisa inoltre che, nel caso di partecipazione di impresa che si trova nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942, per poter usufruire della riduzione della cauzione provvisoria, anche l'impresa ausiliaria ex art. 186 bis R.D. 267/1942 dovrà dimostrare di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 163/2006 o di imprese in coassicurazione, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata a tutte le imprese componenti il costituendo consorzio/raggruppamento o che partecipano in coassicurazione.

Nel caso di partecipazione di un soggetto di cui all'art. 34 comma 1 lett. e-bis) del D.Lgs 163/2006, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà essere intestata all'organo comune con rappresentanza se partecipa alla presente procedura oppure a tutte le imprese retiste che partecipano alla presente procedura.

A8) impegno di un fideiussore, individuato fra i soggetti di cui all'art. 75 comma 3 del D.lgs. 163/2006, *escluse la compagnia di assicurazione che lo presenta*, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 113 del D.lgs. 163/2006 qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto.

Nel caso in cui l'offerente presenti la fideiussione in forma bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari, l'impegno richiesto in questo punto A8 può far parte integrante del contenuto della fideiussione di cui al predetto punto A7.

A9) Per i lotti 1 e 2, documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo a favore dell'A.N.A.C. da effettuarsi secondo le istruzioni fornite dall'Autorità e reperibili sul sito www.anticorruzione.it

Gli importi del contributo dovuto ed il codice CIG che identifica ciascun lotto, sono i seguenti:

	CIG	Contributo
Lotto 1	622904528C	Euro 20,00
Lotto 2	6229059E16	Euro 80,00

L'utente che effettuerà il pagamento online otterrà, a riprova dell'avvenuto pagamento, la ricevuta dello stesso all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato in sede di iscrizione, che dovrà poi stampare e inserire fra la documentazione amministrativa di gara. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione" dell'Autorità.

L'utente che effettuerà il pagamento in contanti, munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini, dovrà inserire lo scontrino rilasciato dal punto vendita fra la documentazione amministrativa di gara.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il codice CIG che identifica il lotto di interesse della presente procedura di gara.

L'operatore economico estero dovrà inserire la ricevuta del bonifico effettuato fra la documentazione amministrativa di gara.

A10) PASS_{OE} relativo al lotto di interesse ottenuto attraverso la registrazione al servizio AVCPASS dell'ANAC.

In merito a tale documento si fa presente che:

- la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi dell'articolo 6-bis del D.Lgs. 163/2006 e della delibera attuativa dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 111/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

- tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

La mancata produzione del PASS_{OE} nella busta A non costituisce motivo di esclusione dalla gara.

Ai concorrenti che avessero omissso la produzione del PASS_{OE} nei cui confronti dovessero essere esperite, attraverso l'AVCPASS, le verifiche dei requisiti generali o speciali, verrà richiesto di integrare la

presentazione del PASSOE e qualora non vi dovessero provvedere nel termine assegnato saranno esclusi dalla gara.

Si precisa in proposito che la prima verifica sulle annotazioni presenti sul casellario informatico dell'Autorità potrà avvenire attraverso l'apposita sezione del sito.

N.B. nel presente disciplinare è prevista la presentazione di un plico per ogni lotto cui il concorrente intende partecipare.

Laddove però il concorrente debba produrre identica documentazione per più lotti può inserirla nel plico di un lotto (preferibilmente quello con numerazione inferiore) cui intende partecipare e detta documentazione sarà ritenuta valida anche per gli ulteriori lotti per i quali il concorrente stesso ha presentato istanza di ammissione alla gara.

Si veda inoltre quanto previsto al successivo articolo 15 circa la procedura di gara.

B) Nella seconda busta, sulla quale dovrà essere apposta, a seconda del lotto cui si partecipa, la dicitura:

"gara n. 568 – lotto 1 – offerta tecnica"

oppure

"gara n. 568 – lotto 2 – offerta tecnica"

oppure

"gara n. 568 – lotto 3 – offerta tecnica"

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

B1) testo normativo di polizza di polizza relativo al lotto di interesse, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sul testo normativo di polizza dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di imprese in coassicurazione, di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sul testo normativo di polizza dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa in coassicurazione oppure raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

Il documento da presentare e sottoscrivere è esclusivamente quello pubblicato fra gli atti di gara.

B2) scheda offerta tecnica relativa al lotto di interesse, redatta secondo lo schema relativo al lotto di interesse, e cioè:

- mod. 8 – scheda offerta tecnica polizza RC Patrimoniale per il lotto 1;
- mod. 9 – scheda offerta tecnica polizza All Risk Patrimonio per il lotto 2;
- mod. 10 – scheda offerta tecnica polizza All Risk Opere d'Arte per il lotto 3;

disponibili fra i modelli di gara.

In tali modelli dovrà essere dichiarata, barrando l'apposita casella, l'accettazione integrale del testo normativo di polizza posto in gara, oppure, in alternativa, dovranno essere espresse in modo dettagliato le eventuali varianti proposte al testo normativo di polizza inerente il lotto di interesse, con specifico riferimento agli articoli e commi che sono oggetto di modifica.

Per ogni variante dovrà essere indicata la tipologia nella colonna "tipo" mediante uno dei seguenti codici:

PT^a - Variante limitativa alle Condizioni di garanzia

PT^b - Variante limitativa ai Limiti di indennizzo e livelli di franchigia

PT^c - Variante limitativa a condizioni di recesso e/o proroghe

M - Variante migliorativa

Ai fini di predisporre un'offerta accettabile i concorrenti debbono tener presenti le seguenti definizioni e limitazioni:

Definizione di variante: costituisce variante la modifica di un singolo articolo di polizza; pertanto varianti che incidono su una pluralità di articoli, anche se presentate dal concorrente come unica variante, verranno conteggiate come una pluralità di varianti in numero pari agli articoli che vanno a modificare.

Sono ammesse varianti, per ciascun lotto, per i seguenti ambiti:

- condizioni che regolano l'operatività della garanzia,
- condizioni che regolano i limiti di indennizzo,
- livelli di franchigia
- condizioni di recesso e proroghe,

Varianti peggiorative relative ad altri ambiti della polizza comportano l'esclusione dalla gara.

Non è ammessa la sostituzione integrale del Normativo di Polizza né la presenza di allegati e offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nel Normativo di polizza messo a disposizione dei concorrenti nella presente gara per il lotto per il quale si rimette offerta.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, più di 7 varianti peggiorative per singolo lotto.

Definizione di condizioni che regolano l'operatività della garanzia: si intendono le clausole che prevedono l'efficacia o inefficacia della garanzia in relazione alle circostanze di fatto dell'evento dannoso con riferimento alle cause od alle conseguenze del medesimo (ad esempio l'esclusione del rischio da inquinamento accidentale = se la conseguenza dell'evento è un inquinamento accidentale la copertura non è operante);

Definizione di condizioni che regolano i limiti di indennizzo: si intendono le clausole che prevedono limiti di efficacia della garanzia in relazione alle circostanze di fatto dell'evento dannoso, con riferimento alle cause od alle conseguenze del medesimo (ad esempio: limitazione ad € 200.000,00 per sinistro ed anno dell'indennizzo in caso di allagamento = se la conseguenza dell'evento è un allagamento l'indennizzo è limitato ad un massimo di € 200.000,00 per ogni anno);

Definizione di livelli di franchigia: si intendono le parti di danno che, in forma fissa, restano a carico dell'assicurato: maggiore sarà la franchigia, maggiore sarà il costo del sinistro per l'Assicurato (ad es. se la franchigia per il rischio gelo e ghiaccio è di € 100.000,00 ed il danno ammonta ad € 200.000,00 l'indennizzo della compagnia all'Assicurato ammonterà ad € 100.000,00)

Definizione di condizioni di recesso e proroghe : per il lotto 1 si rimanda a quanto disciplinato all'art. 4 delle norme che regolano l'assicurazione del normativo di polizza; per il lotto 2 si rimanda a quanto disciplinato agli art. 1 e 33 delle condizioni generali di assicurazione del normativo di polizza; per il lotto 3, si rimanda a quanto disciplinato agli art. 1.4 e 1.7 delle condizioni generali di assicurazione del normativo di polizza.

La scheda offerta tecnica deve essere sottoscritta in ogni pagina e in calce dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulla scheda offerta tecnica dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di imprese in coassicurazione, di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulla scheda offerta tecnica dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa in coassicurazione oppure raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

In caso di insufficienza degli spazi predisposti sui modelli 8, 9 e 10 ovvero per altre particolari esigenze, l'interessato può riprodurre il contenuto del modello su altro stampato ovvero integrare il modello con ulteriore documentazione.

Tutta la documentazione prodotta deve comunque essere sottoscritta dai soggetti e nelle forme previste per la scheda offerta tecnica.

La documentazione da inserire nella busta B) non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dai medesimi soggetti tenuti a firmare tale documentazione.

C) Nella terza busta, sulla quale dovrà essere apposta, a seconda del lotto cui si partecipa, la dicitura:

"gara n. 568 – lotto 1 – offerta economica"

oppure

"gara n. 568 – lotto 2 – offerta economica"

oppure

"gara n. 568 – lotto 3 – offerta economica"

dovrà essere contenuta la seguente documentazione:

C1) l' offerta economica relativa al lotto di interesse redatta come di seguito specificato per ciascun lotto.

- per la partecipazione al lotto 1 -

L'offerta economica consiste nella **scheda offerta economica polizza RC Patrimoniale**, redatta secondo il **modello 11** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel modello 11 va indicato l'importo del premio annuo lordo offerto dal concorrente, espresso in Euro in cifre e in lettere.

In caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere verrà tenuto per valido, ai fini dell'aggiudicazione, l'importo più basso e quindi più favorevole per l'Amministrazione.

Nella tabella va indicata la **scomposizione** del premio annuo lordo offerto (riga TOTALE) in premio annuo imponibile ed imposte calcolate nella misura del 22,25%.

Sempre nel modello 11 vanno inseriti, per le garanzie da attivarsi su richiesta dell'Amministrazione:

- I tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale) e precisamente:

- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi in parti per mille;
- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi in parti per mille;
- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi in parti per mille;
- il Premio Lordo Minimo per singolo Certificato espresso in Euro.

- I tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della verifica e precisamente:

- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi in parti per mille;
- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi in parti per mille;
- il tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi in parti per mille;
- il Premio Lordo Minimo per singolo Certificato espresso in Euro.

Nel modello 11 va infine indicato l'importo dei costi aziendali per la sicurezza che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione del servizio per un anno.

Il modello 11 va sottoscritto come descritto in seguito per tutti i modelli di offerta economica.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che sia indicato l'importo del premio annuo lordo, almeno in cifre o in lettere e che siano indicati tutti i tassi relativi alla copertura del dipendente incaricato della progettazione e del dipendente incaricato della verifica nonché il premio lordo minimo per singolo certificato sia per la copertura del dipendente incaricato della progettazione che per copertura del dipendente incaricato della verifica. E' inoltre obbligatoria la dichiarazione dei costi aziendali per la sicurezza.

- per la partecipazione al lotto 2 -

L'offerta economica consiste nella **scheda offerta economica polizza All Risks Patrimonio**, redatta secondo il **modello 12** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Nel modello 12 sono presenti due tabelle.

Nella prima tabella sono indicate le partite, i beni assicurati e le somme assicurate, come segue:

Partita	Beni Assicurati	Somme Assicurate
1	Beni Immobili	€ 271.648.806,81
2	Beni Immobili di particolare interesse storico artistico (esenti imposte gov.)	€ 66.847.340,00
3	Contenuto (a P.R.A.)	€ 3.000.000,00
4	Furto, rapina estorsione	€ 200.000,00
	Totale	€ 341.696.146,81

In detta tabella, in corrispondenza di ogni partita (e quindi di ogni bene assicurato con la propria somma assicurata) va indicato il tasso imponibile in parti per mille da utilizzare per il calcolo del premio annuo imponibile ed il premio annuo imponibile che ne deriva.

Nella seconda tabella va calcolato il premio annuo lordo anticipato riportando, nella seconda riga, la somma del premio annuo imponibile per le partite 1, 3 e 4, nella terza riga le imposte calcolate secondo il tasso del 22,25% da applicare sull'importo della seconda riga, nella quarta riga il premio annuo imponibile per la partita 2 (esente da imposte) e nella quinta riga la somma degli importi della seconda, terza e quarta riga.

Nel modello 12 va infine indicato l'importo dei costi aziendali per la sicurezza che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione del servizio per un anno.

E' sufficiente che gli importi siano espressi in cifre.

Il modello 12 va sottoscritto come descritto in seguito per tutti i modelli di offerta economica.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che siano indicati nella prima tabella tutti i tassi da utilizzare per il calcolo del premio annuo imponibile in corrispondenza delle somme assicurate. E' inoltre obbligatoria la dichiarazione dei costi aziendali per la sicurezza.

- per la partecipazione al lotto 3 -

L'offerta economica consiste nella **scheda offerta economica polizza All Risks Opere d'Arte**, redatta secondo il **modello 13** messo a disposizione dei concorrenti fra i modelli di gara.

Il modello 13 è così strutturato:

Nella prima tabella della Sezione Giacenza sono indicate le partite, i beni assicurati e il valore dei beni assicurati, come segue:

Partita	Beni Assicurati	Valore Beni Assicurati
1	Opere d'arte a P.R.A. (primo rischio assoluto)	€ 970.000,00
2	Opere d'arte e Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 42 del 22.01.04 esenti da imposte a P.R.A. (primo rischio assoluto)	€ 15.405.000,00
	Totale	€ 16.375.000,00

In detta tabella, in corrispondenza di ogni partita (e quindi di ogni gruppo di beni assicurati con il proprio valore) va indicato il tasso imponibile in valore percentuale da utilizzare per il calcolo del premio annuo imponibile ed il premio annuo imponibile che ne deriva.

Nella seconda tabella va calcolato il premio annuo lordo anticipato riportando, nella seconda riga, il premio annuo imponibile per la partita 1, nella terza riga le imposte calcolate secondo il tasso del 22,25% da applicare sull'importo della seconda riga, nella quarta riga il premio annuo imponibile per la partita 2 (esente da imposte) e nella quinta riga la somma degli importi della seconda, terza e quarta riga.

Nel modello 13 va infine indicato l'importo dei costi aziendali per la sicurezza che il concorrente sosterrrebbe per l'esecuzione del servizio per un anno.

E' sufficiente che gli importi siano espressi in cifre.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che siano indicati nella prima tabella tutti i tassi da utilizzare per il calcolo del premio annuo imponibile in corrispondenza delle due partite.

Nel prosieguo del modello sono previste tre ulteriori sezioni:

Nella Sezione Garanzia Trasporto Beni di Proprietà dell'Ente Contraente va compilata l'offerta per l'eventuale garanzia con attivazione a richiesta indicando i tassi lordi percentuali da utilizzare per il calcolo del premio secondo le previsioni del normativo di polizza in caso di:

- Trasporto in Italia
- Trasporto in Europa
- Trasporto nel resto del Mondo

Nonché il premio minimo lordo per ogni viaggio.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che siano indicati tutti i tassi e l'importo predetti.

Nella Sezione Garanzia Chiodo a Chiodo va compilata l'offerta per l'eventuale garanzia con attivazione a richiesta indicando, per ciascuna delle seguenti classi:

- Classe A: Dipinti o disegni realizzati con tecniche tradizionali

- Classe B: sculture non fragili, mobili, libri antichi, strumenti musicali e reperti archeologici, esclusi gioielli (oro e platino), pietre dure e preziose, tappeti
- Classe C: oggetti fragili (vetro, porcellana, terracotta, gesso ecc.), tappeti che siano oggetti archeologici o di importanza storica ed artistica

i tassi percentuali lordi da applicare alle somme assicurate per ogni mese o frazione di mese ai fini del calcolo del premio secondo le previsioni del normativo di polizza.

Per l'ammissione dell'offerta è necessario che siano indicati tutti i tassi predetti.

Nella Sezione Garanzie Opzionali Aggiuntive va dichiarato se il concorrente offre o non offre di modificare l'art. 3.7. della Sezione 3 (Garanzia Giacenza) del Normativo di polizza nel modo seguente:

“Art 3.7 Opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono inclusi in garanzia anche

- gli atti vandalici,
- le rigature;
- le ossidazioni ed imbrattamenti in genere;
- i danni da furto;

Inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.”

indicando, in caso di offerta, il premio annuo lordo aggiuntivo richiesto per l'attivazione della garanzia.

Le offerte per le sezioni Prestiti temporanei e Garanzie Opzionali Aggiuntive, pur essendo vincolanti per il concorrente, non sono rilevanti ai fini dell'aggiudicazione del lotto e non obbligano la Stazione Appaltante all'attivazione della garanzia.

E' inoltre obbligatoria la dichiarazione dei costi aziendali per la sicurezza.

Il modello 13 va sottoscritto come descritto in seguito per tutti i modelli di offerta economica.

Gli importi da inserire nei modelli di offerta vanno espressi in Euro con due cifre decimali; ove i calcoli portino alla determinazione di tre cifre decimali l'importo va arrotondato alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a cinque, si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore.

I tassi possono essere espressi con il numero di decimali ritenuto più congruo dal concorrente.

Le offerte economiche saranno valutate secondo quanto previsto al successivo articolo 15 – “commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara”.

Le offerte economiche compresi gli allegati devono essere sottoscritte in ogni pagina e in calce dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di firma congiunta le firme dovranno essere apposte dai legali rappresentanti firmatari congiunti dell'impresa.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, di rete di impresa dotata di soggettività giuridica o di rete di impresa che ha conferito poteri di rappresentanza ad un soggetto, le firme sulle offerte economiche dovranno essere apposte dal legale rappresentante dell'impresa mandataria o del consorzio, dell'organo comune di rappresentanza della rete di imprese con soggettività giuridica o del soggetto con mandato di rappresentanza delle imprese retiste per la presente gara.

In caso di imprese in coassicurazione, di raggruppamento di imprese non ancora costituito, di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito o di rete di imprese priva di soggettività giuridica e di soggetto con mandato di rappresentanza, le firme sulle offerte economiche dovranno essere apposte dai legali rappresentanti di ciascuna impresa in coassicurazione oppure raggruppata, consorziata o retista che partecipa alla presente procedura.

La documentazione da inserire nella busta C) non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dai medesimi soggetti tenuti a firmare tale documentazione.

Nella buste di cui ai precedenti punti B) e C) dovrà essere inserita solo la documentazione sopra indicata in corrispondenza di detti punti e del lotto di interesse. Ogni altro documento che dovesse essere erroneamente inserito in tali buste sarà considerato come non presentato. Non saranno aperte le buste delle offerte tecniche ed economiche relative ai lotti in relazione ai quali il concorrente non sia stato ammesso in funzione della documentazione amministrativa presentata; qualora si verificasse l'inversione di offerte in buste con l'indicazione di lotti diversi per i quali il concorrente sia stato ammesso, tali offerte verranno comunque esaminate.

Nel caso di presentazione di documenti rilegati in modo tale che i vari fogli non possano essere separati senza danneggiarli è consentito apporre solo le firme in calce al documento anziché su tutti i fogli.

Art. 14 -modalità e termini di presentazione dei plichi.

I plichi contenenti i documenti per la partecipazione alla gara dovranno pervenire, con libertà di mezzi, ma ad esclusivo rischio ed onere per le imprese partecipanti, perentoriamente **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 21/07/2015**, all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato – piazza del Pesce n. 9 – 59100 Prato.

Si precisa che l'Ufficio medesimo osserva il seguente orario:

Mese di giugno: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00, sabato e festivi chiuso.

Dal mese di luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, sabato e festivi chiuso.

Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l'ora d'arrivo apposte sul plico a cura dell'Ufficio Protocollo Generale del Comune (tel. 05741836062).

Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo carico e rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione in tempo utile.

Art. 15 - commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara

La gara verrà espletata mediante procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 3 comma 37, art.li 54, 55 e 83 del D.Lgs n° 163/06 da valutarsi da apposita Commissione di gara.

L'ammissione dei concorrenti alla gara, l'esame e la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione provvisoria verranno affidate ad apposita Commissione di gara nominata con determinazione del Responsabile del Procedimento e costituita successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Commissione sarà assistita da un Segretario verbalizzante.

Durante le sedute pubbliche di gara verranno considerati rappresentanti dei concorrenti i legali rappresentanti degli stessi o le persone munite di apposita delega.

Le procedure di gara avranno inizio alle ore 09:00 del giorno 23/07/2015 presso una sala aperta al pubblico negli uffici comunali, in Prato, via dell'Accademia, 40, anche se nessuno dei rappresentanti delle Ditte offerenti sia presente.

La Commissione di gara procederà, in primo luogo, in seduta pubblica, alla verifica della documentazione amministrativa prodotta da ciascun concorrente ai fini dell'ammissione alla gara.

In seguito all'esame di detta documentazione, la Commissione procederà all'esclusione dei concorrenti qualora si verificano le condizioni di cui al successivo articolo 16 – "motivi di esclusione dalla gara".

Qualora, al termine della verifica della documentazione amministrativa contenuta nei plichi, esistano dei concorrenti che non si trovino nella condizione di cui al paragrafo precedente ma che a giudizio della Commissione di gara, abbiano presentato la documentazione in forma tale da necessitare di verifiche o chiarimenti, ai sensi dell'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45 dello stesso D.Lgs. 163/2006, gli stessi saranno invitati dalla Commissione di gara a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

La documentazione dovrà essere fatta pervenire nei tempi e nelle forme indicati nella richiesta della Commissione. Si preannuncia comunque che il termine assegnato non potrà eccedere, per esigenze di celerità del procedimento, i cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 della legge n. 114/2014 di conversione, con modificazioni del D.L. 90/2014, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche come sopra condotte, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le modalità di attivazione del soccorso istruttorio sono descritte al successivo articolo 16 bis.

I concorrenti che non abbiano presentato il PASSOE o che lo abbiano presentato in maniera irregolare, nei cui confronti debba essere compiuta, attraverso l'AVCPASS, una qualsiasi verifica dei requisiti oltre alla semplice consultazione delle annotazioni presenti sul casellario informatico, saranno invitati dalla

Commissione di gara a presentare il PASSOE entro un termine non superiore ai cinque giorni lavorativi (sabato escluso), successivi all'invio della richiesta.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Secondo quanto previsto al precedente articolo 13 in merito alla documentazione da presentare, prima di assumere le decisioni sull'invio delle richieste di integrazioni documentali o dei chiarimenti, la Commissione di gara aprirà tutti i plichi contenenti la documentazione amministrativa riconducibili al concorrente e pervenuti regolarmente e nei termini per la presente gara.

Una volta assunte le decisioni circa l'ammissione dei concorrenti alla gara verrà dato corso al procedimento di controllo, nei confronti dei concorrenti tenuti ad esserne in possesso, sul possesso dei requisiti di cui all'art. 10 lettere d), e1), e2), e3), f1), f2) ed f3) del presente disciplinare ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006, salva la possibilità, ai sensi dell'art. 38 della L.R. Toscana n. 38/2007, di avvalersi della facoltà di effettuare i controlli dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, di cui all'art. 48 del D.Lgs.163/2006, prima di procedere all'aggiudicazione definitiva, anziché prima dell'apertura delle offerte.

Per tali verifiche, qualora non sia già stata inserita fra la documentazione di gara, documentazione o attestazioni utilizzabili ai sensi di legge, verrà acquisita tramite il sistema AVCPASS, oppure d'ufficio o infine richieste ai concorrenti, la seguente documentazione:

- per la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 10 lettera d):

Estratti dei bilanci degli anni 2011, 2012 e 2013 dai quali sia rilevabile l'importo della raccolta premi lordi per il settore "ramo danni".

Se possibile il dato potrà essere rilevato d'ufficio dal sito internet dell'ANIA.

- per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 lettere e1), e2), e3), f1), f2) ed f3):

attestazioni dei soggetti che hanno affidato l'appalto dei servizi dichiarati ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, contenenti i seguenti dati:

- compagnia di assicurazione con precisazione, qualora siano più di una, della natura del raggruppamento e delle quote di ritenzione del rischio di ciascuna;
- assicurato;
- tipologia e numero di polizza;
- periodo di validità dell'assicurazione;
- premi lordi riscossi per annualità.

Qualora il Soggetto appaltante sia di natura privata, in mancanza della sua attestazione si prescinde dalla stessa se i dati che deve contenere sono stati già esaustivamente dichiarati nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente per l'ammissione alla gara.

Si precisa che il procedimento di verifica del possesso dei requisiti sarà esteso all'eventuale soggetto ausiliario che abbia messo a disposizione il requisito da verificare ed ai consorziati che concorrono alla dimostrazione del possesso dei requisiti del consorzio.

I concorrenti sono tenuti a caricare l'eventuale documentazione di propria competenza sul sistema AVCPASS dell'Autorità entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

In seguito all'esame di casi particolari o in caso di necessità di ulteriori integrazioni della documentazione pervenuta tramite il sistema AVCPASS si fa riserva di richiedere ulteriore o diversa documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti anche al di fuori del sistema AVCPASS.

Quando la prova del possesso dei requisiti non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D.Lgs. 163/2006.

Tutta la documentazione probatoria dei requisiti deve essere prodotta in lingua italiana o accompagnata da traduzione in lingua italiana effettuata a cura e spese del concorrente.

La Stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di:

- invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti o dichiarazioni presentati, nonché a richiedere ulteriore documentazione specifica, oltre a quella già richiesta, comprovante l'esistenza dei requisiti sopra indicati, sospendendo eventualmente nelle more della risposta, la procedura di gara;

- verificare, anche ai fini penali, la veridicità di tutte le dichiarazioni;

a tali scopi potrà essere utilizzato il sistema AVCPASS.

Una volta assunte le definitive decisioni sull'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle **buste B** ("gara n. 568 – lotto 1 – offerta tecnica", "gara n. 568 – lotto 2 – offerta tecnica", "gara n. 568 – lotto 3 – offerta tecnica") di ciascun concorrente ammesso, solo al fine di verificarne in seduta pubblica il contenuto e la conformità a quanto richiesto dal disciplinare di gara.

In questa fase potrà essere dato corso al procedimento sul soccorso istruttorio ai fini della regolarizzazione della sottoscrizione dell'offerta tecnica, con il procedimento descritto al successivo articolo 16 bis.

Successivamente la Commissione esaminerà e valuterà le offerte dei concorrenti secondo il procedimento di seguito descritto.

In una o più sedute riservate saranno valutate, separatamente per ciascun lotto, le offerte tecniche dei concorrenti secondo il parametro P1) del precedente articolo 7.

L'obiettivo della Commissione sarà l'attribuzione di un correttivo positivo o negativo di punteggio commisurato al gradimento espresso per ciascuna variante peggiorativa proposta e per ciascuna variante migliorativa, tenendo conto della specificità dei rischi oggetto dell'attività assicurata, in relazione alla potenziale esposizione ai medesimi per entità o frequenza, nonché per la maggiore o minore utilità delle pattuizioni inerenti l'operatività gestionale del contratto.

La valutazione delle offerte tecniche avverrà secondo il seguente procedimento:

- qualora il concorrente abbia accettato integralmente le condizioni di polizza di cui al testo normativo di polizza relativo al lotto di riferimento, senza apportare a tali condizioni variazioni migliorative o peggiorative, la sua offerta otterrà un IVTp(a) ovvero un indice di valutazione tecnico provvisorio dell'offerta (a) pari a 55 punti;

- qualora il concorrente abbia offerto condizioni peggiorative rispetto a quelle del testo normativo di polizza relativo al lotto di riferimento, riguardanti le Condizioni di garanzia, i limiti di indennizzo, i livelli di franchigia e le condizioni di recesso e proroghe, il valore dell'IVTp(a), posto inizialmente come pari a 55 punti, verrà diminuito come segue:

- * per ogni variazione peggiorativa giudicata ininfluyente: nessuna diminuzione;
- * per ogni variazione peggiorativa giudicata lieve: diminuzione di 1 punto;
- * per ogni variazione peggiorativa giudicata significativa: diminuzione di 3 punti;
- * per ogni variazione peggiorativa giudicata gravissima: diminuzione di 8 punti.

La valutazione delle varianti avverrà collegialmente da parte dei commissari che in caso di disaccordo decideranno a maggioranza.

Non sono ammesse, a pena di esclusione, varianti peggiorative rispetto a quelle del testo normativo di polizza relativo al lotto di riferimento che non riguardino le condizioni di garanzia, i limiti di indennizzo, i livelli di franchigia e le condizioni di recesso e proroghe.

La classificazione delle varianti peggiorative è la seguente:

Variante gravissima è la variante che apporta:

limitazione o modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone completamente gli effetti e/o riducendone l'efficacia drasticamente, con particolare riferimento a garanzie con elevata potenzialità di danno – anche di un solo sinistro – in termini di punta od entità e/o frequenza;

l'abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico con particolare riferimento a eventi dannosi con elevata potenzialità di danno, in termini di entità o frequenza, riducendone drasticamente l'efficacia dell'assicurazione;

una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con pesanti oneri e/o minima o molto diversa efficacia per il contraente rispetto al capitolato tecnico proposto.

Variante significativa è la variante che apporta:

limitazione o modifica che incide significativamente sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, annullandone totalmente o parzialmente gli effetti e riducendone l'efficacia della copertura in misura significativa;

l'abrogazione di una garanzia che incide sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico e ne riduce l'efficacia in misura significativa;

una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del contraente un misura significativa;

Variante lieve è la variante che apporta:

limitazione o modifica che incide con effetti apprezzabili sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante, non annullandone alcuna parte ma riducendone l'efficacia in misura lieve;

l'abrogazione di una garanzia – o di una parte della stessa - che incide con effetti apprezzabili sulla copertura assicurativa prevista dal capitolato tecnico e ne riduce l'efficacia in misura lieve;

una limitazione o modifica che incide su modalità e/o facilitazioni gestionali od operative, funzionali alla buona esecuzione del contratto, con incremento degli oneri a carico del contraente un misura lieve;

Variante ininfluyente è la variante che apporta:

precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non accrescendone l'efficacia e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto;

precisazione che non incide sulla modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico proposto.

Qualora a questo punto il valore dell'IVTp(a) sia inferiore a 40 punti non si procederà oltre nella valutazione dell'offerta e la stessa verrà esclusa dalla gara.

Qualora il concorrente abbia offerto variazioni migliorative rispetto a quelle del testo normativo di polizza relativo al lotto di riferimento, il valore dell'IVTp(a) fin qui calcolato verrà aumentato come segue:

* per ogni variante migliorativa giudicata ininfluyente: nessun aumento;

* per ogni variante migliorativa giudicata discreta: aumento di 1 punto;

* per ogni variante migliorativa giudicata buona: aumento di 3 punti;

* per ogni variante migliorativa giudicata ottima: aumento di 5 punti;

La valutazione delle varianti avverrà collegialmente da parte dei commissari che in caso di disaccordo decideranno a maggioranza.

La classificazione delle varianti migliorative è la seguente:

Variante ottima è la variante che apporta:

una modifica sostanziale alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di un'esclusione di garanzia, inserimento di un'estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia – con un notevole/ottimo miglioramento del livello di copertura stessa e del grado di efficacia della medesima;

modifiche sostanziali alle modalità di gestione del contratto, con elevati benefici per il contraente e/o particolarmente rilevante riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico.

Variante buona è la variante che apporta:

una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di un'esclusione di garanzia, inserimento di un'estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia con più che apprezzabile buon miglioramento del livello di copertura stessa e del grado di efficacia della medesima;

modifiche alla modalità di gestione del contratto, con benefici tangibili per il contraente e/o significativa riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato

Variante discreta è la variante che apporta:

una modifica alla copertura prevista dalla clausola oggetto di variante anche mediante abrogazione di un'esclusione di garanzia, inserimento di un'estensione di garanzia non prevista, elevazione di un limite di indennizzo/risarcimento, riduzione di scoperto e/o franchigia con un modesto/discreto miglioramento del livello di copertura stessa e del grado di efficacia della medesima;

modifiche alla modalità di gestione del contratto, con modesti benefici per il contraente e/o modesta riduzione degli oneri gestionali a suo carico rispetto a quanto previsto nel capitolato

Variante ininfluyente è la variante che apporta :

precisazione che non incide sulla copertura prevista dalla clausola oggetto di modifica, non accrescendone l'efficacia e si può ritenere equivalente ad accettazione del capitolato proposto;

precisazione che non incide sulla modalità di gestione del contratto e che può ritenersi equivalente ad accettazione del capitolato tecnico proposto.

Una volta determinato per tutti i concorrenti il valore di IVTp(a) si procederà al calcolo, sempre per ogni concorrente, di IVT(a) = indice di valutazione tecnico dell'offerta (a) riportando a 60 l'indice di valutazione tecnico provvisorio dell'offerta (IVTp(a)) più alto e proporzionando a tale coefficiente massimo gli indici di valutazione tecnici provvisori delle offerte prima calcolati. Gli indici di valutazione tecnici delle offerte verranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia pari a 5 si arrotonderà alla seconda cifra decimale superiore.

Si fa presente che, poiché in teoria il valore IVTp(a) potrebbe essere superiore a 60 punti, la riparametrazione potrà comportare anche una diminuzione dei punteggi provvisori.

Rimane ferma la facoltà per la Commissione di escludere il concorrente dalla gara e di non procedere all'apertura dell'offerta economica nel caso di un'offerta tecnica che nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, 'svuota' la 'ratio' della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa.

Durante l'esame delle offerte tecniche la Commissione di gara sarà assistita dal segretario verbalizzante e potrà avvalersi come ausilio per la redazione del verbale o di altra documentazione di ulteriore personale dipendente dell'Amministrazione che in questo caso assolverà anche la funzione di testimoni.

In successiva seduta pubblica, da svolgersi nel giorno e nell'ora che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità previste nel presente disciplinare, la Commissione provvederà a dare lettura dei punteggi attribuiti in conseguenza della valutazione delle offerte tecniche e all'apertura delle **Buste C**) ("gara n. 568 – lotto 1 – offerta economica", "gara n. 568 – lotto 2 – offerta economica", "gara n. 568 – lotto 3 – offerta economica") di ciascun concorrente.

In questa fase la Commissione verificherà la completezza e regolarità della documentazione contenuta nella predetta busta C), e attribuirà i punteggi alle offerte per il parametro P2) del precedente articolo 7 secondo il procedimento di seguito descritto.

Ai fini dell'applicazione del soccorso istruttorio secondo quanto previsto al successivo articolo 16 bis, la Commissione di gara procederà in primo luogo all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche verificando la completezza e correttezza formale della documentazione in esse contenuta.

Qualora esistano offerte che devono essere regolarizzate nella sottoscrizione si procederà all'attivazione del predetto procedimento sul soccorso istruttorio e solo successivamente si procederà a dare lettura della consistenza delle offerte ed all'attribuzione dei conseguenti punteggi.

Nel caso di esclusione di una offerta economica per irregolarità nella presentazione, si darà corso al ricalcolo dei punteggi attribuiti per il parametro di valutazione P1 desumibile dalle offerte tecniche tenendo fermi i punteggi IVTp(a) attribuiti, ma procedendo a nuova riparametrazione nel caso in cui l'offerta tecnica del concorrente escluso abbia ottenuto il punteggio IVTp(a) più alto.

Per ogni offerta economica di ogni lotto viene determinato il valore R(a) che rappresenta il ribasso sul premio lordo posto a base di gara.

Detto ribasso R(a) è calcolato come segue:

per il lotto 1

dalla formula:

$$R(a) = ((37.000,00 - PI(a)) * 100) / 37.000,00$$

Dove:

37.000,00 rappresenta il premio lordo annuo posto a base di gara

PI(a) rappresenta il premio annuo lordo anticipato offerto dal concorrente nell'offerta economica

per il lotto 2

dall'applicazione delle formule:

$$Pai1(a) = 271.648.806,81 / 1000 * ti1(a)$$

$$Pai2(a) = 66.847.340,00 / 1000 * ti2(a)$$

$$Pai3(a) = 3.000.000,00 / 1000 * ti3(a)$$

$$Pai4(a) = 200.000,00 / 1000 * ti4(a)$$

$$Pai(a) = Pai1(a) + Pai3(a) + Pai4(a)$$

$$PI(a) = Pai(a) + (Pai(a) / 100 * 22,25) + Pai2(a)$$

$$R(a) = ((180.000,00 - PI(a)) * 100) / 180.000,00$$

Dove:

271.648.806,81 è l'importo delle somme assicurate per la partita 1: Beni Immobili

66.847.340,00 è l'importo delle somme assicurate per la partita 2: Beni Immobili di particolare interesse storico artistico;

3.000.000,00 è l'importo delle somme assicurate per la partita 3: Contenuto;

200.000,00 è l'importo delle somme assicurate per la partita 4: Furto, rapina estorsione;

180.000,00 rappresenta il premio lordo annuo posto a base di gara

ti1(a) è il tasso imponibile in parti per mille offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 1

ti2(a) è il tasso imponibile in parti per mille offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 2

ti3(a) è il tasso imponibile in parti per mille offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 3

ti4(a) è il tasso imponibile in parti per mille offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 4

per il lotto 3

dall'applicazione delle formule:

$$\text{Pai1(a)} = 970.000,00 / 100 * \text{ti1(a)}$$

$$\text{Pai2(a)} = 15.405.000,00 / 100 * \text{ti2(a)}$$

$$\text{PI(a)} = \text{Pai1(a)} + (\text{Pai1(a)} / 100 * 22,25) + \text{Pai2(a)}$$

$$\text{R(a)} = ((16.000,00 - \text{PI(a)}) * 100) / 16.000,00$$

Dove:

970.000,00 è il valore dei beni assicurati per la partita 1: Opere d'Arte a P.R.A. (primo rischio assoluto)

15.405.000,00 è il valore dei beni assicurati per la partita 2: Opere d'arte e Beni soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 42 del 22.01.04 esenti da imposte a P.R.A. (primo rischio assoluto);

16.000,00 rappresenta il premio lordo annuo posto a base di gara

ti1(a) è il tasso imponibile in percentuale offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 1

ti2(a) è il tasso imponibile in percentuale offerto dal concorrente nell'offerta economica in corrispondenza della partita 2

Per l'offerta economica relativa al lotto 1, viene inoltre determinato il valore PC(a) che rappresenta la media dei premi richiesti in corrispondenza delle varie durate dell'opera, per la copertura del dipendente incaricato della progettazione e del dipendente incaricato della verifica nel caso di una ipotetica opera del valore di Euro 1.000.000,00.

Il calcolo avverrà come segue:

Per ogni ipotesi di durata dell'opera verrà calcolato il premio derivante dall'applicazione del tasso lordo offerto al valore di Euro 1.000.000,00. Ove detto importo sia minore del premio minimo lordo offerto per singolo certificato, l'importo da tenere in considerazione sarà quest'ultimo.

I premi così calcolati verranno sommati e la somma sarà divisa per 6. Il valore risultante sarà il valore PC(a) in base al quale verrà attribuita una parte del punteggio come di seguito descritto.

Gli importi in Euro indicati dai concorrenti in formato diverso ed i risultati dei calcoli saranno arrotondati alla seconda cifra decimale con l'avvertenza che ove la terza cifra decimale sia paria a 5 si arrotonda alla seconda cifra decimale superiore.

I dati in base ai quali viene calcolato il valore R(a) di ogni singola offerta economica sono quelli sopra indicati. Eventuali errori di calcolo compiuti dai concorrenti nel redigere le proprie offerte non hanno effetto sull'aggiudicazione e di tali errori verrà dato atto in contraddittorio prima della stipula del contratto.

Per ogni singola offerta dei concorrenti, e distintamente per ogni singolo lotto, verrà determinato il valore IVE(a) = indice di valutazione economico dell'offerta (a) attraverso la formula:

Per il lotto 1

$$\text{IVE1(a)} = (\text{R(a)} / \text{R(max)}) * 38$$

dove:

IVE1(a) = indice di valutazione economico dell'offerta in relazione al ribasso

R(a) = valore del ribasso sul premio lordo posto a base di gara determinato per ogni singola offerta del lotto 1

R(max) = massimo valore di R(a) fra quelli riferiti al lotto in esame

$$\text{IVE2(a)} = (2 / (\text{PC(max)} - \text{PC(min)})) * (\text{PC(max)} - \text{PC(a)})$$

dove:

IVE2(a) = indice di valutazione economico dell'offerta in relazione ai tassi offerti per la copertura dei dipendenti

PC(a) = media dei premi richiesti in corrispondenza delle varie durate dell'opera, per la copertura del dipendente incaricato della progettazione e del dipendente incaricato della verifica nel caso di una ipotetica opera del valore di Euro 1.000.000,00

PC(max) = massimo valore di PC(a) fra quelli offerti

PC(min) = minimo valore di PC(a) fra quelli offerti

IVE(a) = IVE1(a) + IVE2(a)

dove:

IVE(a) = indice di valutazione economico dell'offerta

Per i lotti 2 e 3

$IVE(a) = (R(a) / R(max)) * 40$

dove:

IVE(a) = indice di valutazione economico dell'offerta

R(a) = valore del ribasso sul premio lordo posto a base di gara determinato per ogni singola offerta di ogni lotto come sopra precisato in corrispondenza di ogni lotto

R(max) = massimo valore di R(a) fra quelli riferiti al lotto in esame

Per ciascun lotto non sono ammesse offerte in rialzo rispetto al premio lordo posto a base di gara.

Successivamente la Commissione determinerà, per ciascun lotto, il punteggio complessivo ottenuto dalle offerte dei concorrenti IVtot (a) attraverso l'applicazione della seguente formula:

$IVtot(a) = IVT(a) + IVE(a)$

e formulerà la graduatoria delle offerte in ordine decrescente del valore di IVtot(a).

In caso di parità di punteggio IVtot(a) avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il maggior punteggio IVT(a).

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica, senza obbligo di preavviso alle parti.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006, valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare di gara.

Resta salva per la stazione appaltante la possibilità di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Il procedimento di verifica della congruità delle offerte avverrà in osservanza del disposto di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs 163/2006. In proposito la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista al comma 7 dell'articolo 88 del D.Lgs 163/2006, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.

Determinata la graduatoria delle offerte, la Commissione la comunicherà pertanto al Responsabile del Procedimento ai fini della valutazione di anomalia.

Acquisito il parere del Responsabile del procedimento, la Commissione, in seduta pubblica, dichiarerà, per ciascun lotto, l'esclusione dei concorrenti che risultino aver presentato offerte inaffidabili e l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente collocato nella migliore posizione in graduatoria, la cui offerta sia stata ritenuta affidabile.

Si avvertono i concorrenti che, qualora sia possibile in relazione al numero ed alla consistenza delle offerte da valutare, il procedimento di gara potrebbe concludersi attraverso lo svolgimento delle varie sedute, pubbliche e riservate, già nella giornata del 23/07/2015.

Al termine di ciascuna seduta pubblica per l'ammissione dei concorrenti alla gara, la Commissione fisserà la data e l'ora della successiva seduta pubblica, oppure stabilirà di comunicare successivamente tale data ai concorrenti.

La Commissione ha facoltà di aggiudicare ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta, purché valida, o di non procedere all'aggiudicazione.

Art. 16-motivi di esclusione dalla gara

Determina l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- Il fatto che il plico contenente i documenti per la partecipazione alla gara non pervenga all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di Prato entro il termine perentorio indicato all'art. 14 – "modalità e termini di presentazione del plico"

- la mancata indicazione sul plico esterno del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta;

- l'apposizione sul plico esterno generale di un'indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara;

- la mancata sigillatura del plico e della busta contenente l'offerta economica con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l'integrità e ne impediscano l'apertura senza lasciare manomissioni;

- la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse tale da non poter individuare la busta contenente l'offerta economica dello specifico lotto nemmeno dopo eventuale invito rivolto dalla Commissione al concorrente per il riconoscimento di tale busta;

- il mancato inserimento dell'offerta economica in busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno generale;

- per il lotto di interesse, la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti tenuti ai sensi di quanto previsto al precedente art. 13, congiuntamente o disgiuntamente, dell'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del predetto articolo 13, salvo che l'operatore economico concorrente sia inequivocabilmente identificato dalla restante documentazione amministrativa di gara e fermo restando che l'eventuale integrazione dell'istanza di ammissione alla gara non potrà apportare variazioni a quanto risulta dalla documentazione amministrativa già presentata;

- per il lotto di interesse, il fatto che l'istanza di ammissione alla gara di cui al punto A1) del precedente articolo 13 non contenga gli elementi e le notizie indicate al predetto articolo 13, salvo quanto di seguito riportato.

Si precisa che:

- l'omissione della marca da bollo sull'istanza di ammissione alla gara non costituisce motivo di esclusione, ma irregolarità fiscale;

- non costituisce motivo di esclusione l'omissione dell'indicazione del numero di fax o dell'indirizzo di pec per le comunicazioni;

- la mancata dichiarazione delle quote di ritenzione del rischio assunte dalle imprese in coassicurazione o dai componenti dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis), f) ed f-bis) e l'impegno a costituire i raggruppamenti o a conferire il mandato nelle reti di impresa potranno essere oggetto di integrazione ai sensi dell'art. 46, comma 1 ter. del D.Lgs. 163/2006 fermo restando che le quote di ritenzione del rischio già dichiarate non potranno essere modificate, salva la riduzione in percentuale costante, fra tutte le imprese raggruppate, della percentuale di ritenzione del rischio ove complessivamente ecceda il 100 per cento;

- non costituisce motivo di esclusione l'omessa indicazione dei consorziati esecutori da parte dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 vigendo, in caso di tale omissione, la presunzione di cui all'art. 10 del presente disciplinare non potendosi presentare o integrare successivamente l'indicazione di tali consorziati.

E' altresì sanabile la mancanza di sottoscrizione dell'istanza di ammissione alla gara quando con essa si confermino gli elementi essenziali contenuti nell'istanza di ammissione alla gara presentata irregolarmente.

Determina inoltre l'esclusione dalla gara senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis e dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006:

- per il lotto di interesse, l'impossibilità di evincere dalla documentazione amministrativa presentata gli estremi identificativi univoci delle imprese concorrenti e delle eventuali imprese ausiliarie;

- per il lotto di interesse, il mancato possesso per i concorrenti o per gli ausiliari a qualsiasi titolo dei requisiti indicati al precedente articolo 10 – "soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" o il mancato rispetto delle quote circa il possesso degli stessi previste al citato articolo 10 per i concorrenti in coassicurazione, raggruppati o consorziati o che partecipano nell'ambito di una rete di imprese;

- per il lotto di interesse, la mancata assunzione, da parte dell'impresa mandataria o dell'impresa consorziata designata come mandataria o dell'impresa designata quale mandataria all'interno di una rete d'impresa, di una quota di ritenzione del rischio in misura maggioritaria rispetto a ciascuno degli altri componenti il raggruppamento o consorzio o a ciascuna delle altre imprese retiste che partecipano alla presente procedura;

- per il lotto di interesse, la mancata assunzione, da parte delle imprese diverse dalla mandataria, di una quota di ritenzione del rischio almeno pari al 20%

- per il lotto di interesse, la mancata assunzione da parte del concorrente singolo o del complesso dei concorrenti in coassicurazione o riuniti in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese o comunque raggruppati di una quota di ritenzione del rischio complessivamente pari al 100%;

(Si fa in proposito presente che ove la somma delle quote di ritenzione del rischio dichiarate ecceda il 100%, dette percentuali saranno uniformemente ridotte salvo il rispetto delle quote minime necessarie ai fini dell'ammissione alla gara).

- per il lotto di interesse, la violazione del divieto, per i concorrenti che ricorrono all'avvalimento ex art. 186 bis regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (concordato con continuità aziendale) di avvalersi di più imprese ausiliarie;

- per il lotto di interesse, la violazione dei divieti posti dalla legge e dal presente disciplinare ai concorrenti, di partecipare alla gara in più forme (ad esempio in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o rete di imprese, ovvero in forma individuale, qualora vi si partecipi già in raggruppamento o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese, ovvero quale concorrente e soggetto ausiliario di altro concorrente salva la partecipazione all'interno dello stesso raggruppamento, oppure in coassicurazione e quale soggetto singolo oppure in coassicurazione e nell'ambito di un raggruppamento, o consorzio o nell'ambito di una rete di imprese oppure oppure in qualità di ausiliaria);

- per il lotto di interesse, la violazione del divieto di contemporanea partecipazione alla gara dei consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs 163/06 e, in qualsiasi altra forma, dei consorziati per quali il consorzio concorre;

- la violazione del divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile;

La violazione dei sopracitati divieti riferiti ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettere b), c), d), e), e-bis), f) ed f-bis), comporterà l'esclusione dalla gara del concorrente singolo e del raggruppamento, consorzio o rete di imprese al quale partecipa.

La violazione delle norme sulla contemporanea partecipazione di un soggetto in qualità di concorrente e di soggetto ausiliario comporterà l'esclusione di tale soggetto e dell'ausiliato.

La violazione del divieto di partecipare in coassicurazione e in qualsiasi altra forma alla gara comporterà l'esclusione del raggruppamento in coassicurazione e dell'altro concorrente attraverso il quale partecipa l'impresa per la quale vige l'incompatibilità alla partecipazione.

- per il lotto di interesse, la presentazione di offerte da parte di soggetti fra i quali esiste una situazione di controllo ex art. 2359 C.C. o altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comportino l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;

- per il lotto di interesse, in caso di R.T.C. o consorzio ordinario costituiti, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37 commi 14 e 15 del D.lgs. 163/2006);

- per il lotto di interesse, in caso di rete di impresa con soggetto con mandato di rappresentanza, la violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato;

- per il lotto di interesse, il fatto che l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale concorra riunita in raggruppamento temporaneo di imprese in qualità di mandataria oppure che le altre imprese aderenti al raggruppamento siano assoggettate ad una procedura concorsuale;

- per il lotto di interesse, il fatto che la cauzione provvisoria sia rilasciata dalla stessa compagnia assicuratrice concorrente;

- per i lotti 1 e 2, il mancato versamento del contributo di gara all'ANAC fermo restando che può essere oggetto di regolarizzazione nell'ambito del soccorso istruttorio la dimostrazione di aver effettuato nei termini detto versamento;

- per il lotto di interesse, il fatto che il concorrente, il consorziato o l'ausiliario non comprovino il possesso dei requisiti autocertificati nell'ambito del procedimento di verifica;

- la sussistenza di altra previsione normativa che preveda l'esclusione dalla partecipazione alla gara o di sottoscrizione di contratti pubblici;

- la mancata presentazione del PASSOE, dove richiesto;

- per il lotto di interesse, la mancata presentazione della scheda offerta tecnica;

- per il lotto di interesse, il fatto che l'offerta tecnica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dai soggetti competenti a sottoscrivere l'offerta tecnica;

- per il lotto di interesse, il fatto che nella presentazione dell'offerta tecnica sia stato sostituito integralmente il Normativo di Polizza o siano stati presentati allegati e offerte che si riferiscono a documenti e moduli differenti da quelli contenuti nel Normativo di polizza messo a disposizione dei concorrenti nella presente gara per il lotto per il quale si rimette offerta;

- per il lotto di interesse, il mancato, inesatto o tardivo adempimento a quanto contenuto nell'eventuale invito rivolto dalla Commissione ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis, dell'art. 46 comma 1 o dell'art. 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, a completare, regolarizzare o presentare gli elementi e le dichiarazioni previste ai sensi del bando di gara e del presente disciplinare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

- per il lotto di interesse, il fatto che siano presentate più di sette varianti peggiorative nell'ambito dell'offerta tecnica,
- per il lotto di interesse, il fatto che siano state offerte varianti peggiorative rispetto a quelle del testo normativo di polizza relativo al lotto di riferimento che non riguardino le Condizioni di garanzia, i limiti di indennizzo, i livelli di franchigia e le condizioni di recesso e proroghe;
- per il lotto di interesse, il fatto che siano presentate varianti indefinite alle condizioni di polizza;
- per il lotto di interesse, il fatto che, dopo l'esame delle varianti peggiorative alla normativa di polizza, il valore dell'IVTp(a) dell'offerta sia inferiore a 40 punti;
- per il lotto di interesse, il fatto che l'offerta nel suo complesso o in relazione a specifiche varianti peggiorative risulti non accoglibile in quanto, così come proposta, 'svuota' la 'ratio' della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa;
- per il lotto di interesse, la mancata presentazione dell'offerta economica;
- per il lotto di interesse, il fatto che l'offerta economica consti di un premio annuo lordo, eventualmente ricalcolato dai dati indicati dal concorrente, superiore a quello posto a base d'asta;
- per il lotto di interesse, il fatto che l'offerta economica presenti correzioni non debitamente confermate e sottoscritte dai soggetti competenti a sottoscrivere tale offerta, che sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito o in riferimento ad altro appalto oppure che non riporti tutti i dati descritti per il lotto come necessari per l'ammissione al precedente articolo 13, ivi inclusa l'indicazione dei costi aziendali per la sicurezza;
- la presentazione di un'offerta che risulti inaffidabile all'esito del procedimento di verifica di anomalia;
- la presentazione della documentazione di gara non in lingua italiana o non accompagnata da traduzione in lingua italiana;

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis. del D.Lgs. 163/2006, la Commissione escluderà i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006, e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione (non sanato) o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Determina infine l'esclusione dalla gara, qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il mancato reintegro della cauzione provvisoria escussa per effetto dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006 entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante.

Art. 16 bis – soccorso istruttorio.

Il soccorso istruttorio si applica ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotti, rispettivamente, dall'art. 39 comma 1 e dall'art. 39 comma 2 del D.L. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tenuto conto della determinazione dell'ANAC n. 1/2015.

Durante la fase di esame della documentazione amministrativa prodotta per l'ammissione alla gara, qualora la Commissione rilevi, anche in conseguenza delle verifiche condotte ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, la commissione di gara assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano integrati gli elementi, siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Le richieste verranno inviate via fax al numero che i concorrenti sono tenuti ad indicare nella domanda di partecipazione o che, in mancanza di indicazione, potrà essere dedotto dai documenti presentati.

In caso di inutile decorso del termine assegnato il concorrente è escluso dalla gara.

Si fa presente che le dichiarazioni prodotte in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno riferirsi a situazioni in essere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte e che i documenti eventualmente prodotti in seguito alla richiesta della Stazione Appaltante dovranno essere anch'essi di data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

E' ammessa la presentazione di appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata da soggetto idoneo prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda la scheda offerta tecnica, secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato



disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

Qualora la Commissione rilevi tale carenza al momento della verifica della conformità dell'offerta alle previsioni del presente disciplinare, il concorrente sarà invitato a far sottoscrivere la scheda offerta tecnica presentata ai soggetti a ciò tenuti secondo quanto previsto dal presente disciplinare, nell'ambito di una seduta pubblica della Commissione la cui data verrà comunicata nell'invito a presentarsi.

In caso di mancato intervento alla seduta o di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

La mancata presentazione, nella Busta B), del testo normativo di polizza di polizza relativo al lotto di interesse, sottoscritto in ogni pagina dal legale rappresentante dell'impresa concorrente è invece sanabile nella stesse forme sopra indicate per la documentazione amministrativa.

Per quanto riguarda infine l'offerta economica, sempre secondo quanto stabilito dall'A.N.A.C. nella propria determinazione n. 1/2015 (punto 2.2.) è ammesso il ricorso al soccorso istruttorio secondo il combinato disposto dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente riguardo alla carenza di sottoscrizione.

In ossequio al principio stabilito nell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 per il quale le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche, la regolarizzazione della sottoscrizione di tali offerte economiche è consentita solo ad opera di soggetti aventi titolo ad operare tale sottoscrizione, che abbiano reso le dichiarazioni previste nel modello 3, e che siano presenti alla seduta pubblica della gara in cui si esaminano le offerte.

In caso di mancata regolarizzazione delle sottoscrizioni il concorrente è escluso dalla gara.

Nel caso di attivazione del procedimento sul cosiddetto "soccorso istruttorio" ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis e dell'art. 46, comma 1 ter, del D.Lgs. 163/2006, il concorrente è soggetto ad una sanzione pecuniaria stabilita nella misura di

Euro 194,25 se trattasi di documentazione necessaria per la partecipazione al lotto 1;

Euro 945,00 se trattasi di documentazione necessaria per la partecipazione al lotto 2;

Euro 84,00 se trattasi di documentazione necessaria per la partecipazione al lotto 3;

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Nel caso in cui la documentazione richiesta sia necessaria alla partecipazione per più lotti, l'importo della sanzione è pari alla somma degli importi riferiti ai lotti di interesse.

La sanzione si intende omnicomprensiva per tutte le irregolarità da sanare.

Nel caso di richiesta di integrazione documentale la sanzione verrà applicata anche nel caso in cui il concorrente non risponda a detta richiesta oppure, nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio, sia qualora sani effettivamente la propria posizione, sia qualora ciò non sia possibile perché non è in possesso del requisito da dimostrare o del documento da integrare.

La sanzione non sarà invece applicata qualora il concorrente dimostri di poter sanare la propria posizione producendo le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti oppure la documentazione richiesta, ma contemporaneamente presenti dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti tenuti a firmare l'istanza di partecipazione alla gara e recante allegata copia del documento di identità dei medesimi, nella quale si afferma di non volersi avvalere del soccorso istruttorio. In questo caso il concorrente verrà escluso dalla gara.

Ai sensi di quanto stabilito al punto 1.2. della determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8 gennaio 2015, per tutti i casi di mancata integrazione, a seguito di richiesta della Stazione Appaltante, che non dipendano da una carenza del requisito, l'Amministrazione aggiudicatrice provvederà a segnalare il fatto all'Autorità che gestirà la comunicazione quale notizia utile ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. dd) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207.

Nel caso di possibilità di regolarizzazione delle sottoscrizioni dell'offerta tecnica od economica la sanzione verrà applicata solo qualora la regolarizzazione abbia effettivamente luogo.

Qualora nel frattempo non sia intervenuto lo svincolo, il concorrente a cui sia stata escussa la cauzione provvisoria a causa dell'applicazione della sanzione pecuniaria di cui ai paragrafi precedenti è tenuto a reintegrarla entro 10 giorni dal ricevimento della formale richiesta della stazione appaltante pena l'esclusione dalla gara.

Art. 17 -adempimenti dell'aggiudicatario

Per ciascun lotto, qualora il provvisorio aggiudicatario e il secondo concorrente in graduatoria non siano già stati soggetti alla verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa in fase di gara saranno sottoposti a tale procedimento preliminarmente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva secondo quanto già descritto al precedente articolo 15 – "commissione giudicatrice, criteri di aggiudicazione e svolgimento della gara".



Analogamente saranno sottoposti al predetto procedimento di verifica dei requisiti i concorrenti sorteggiati in sede di gara qualora detta verifica sia stata rimandata a questa fase.

L'operatore economico che non abbia presentato il PASSOE nell'ambito della documentazione amministrativa di gara, nei cui confronti debbano essere compiute verifiche sul possesso dei requisiti tramite AVCPASS in questa fase, dovrà presentare il PASSOE su richiesta della Stazione Appaltante pena, per il provvisorio aggiudicatario, la revoca dell'aggiudicazione provvisoria e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il concorrente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa attraverso la documentazione sopra indicata, una volta intervenuta l'aggiudicazione definitiva, dovrà poi, entro il termine stabilito in successiva comunicazione della Stazione Appaltante, presentare:

a) tutta l'ulteriore documentazione richiesta a dimostrazione di quanto dichiarato in sede di offerta;

b) cauzione definitiva, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 113 del D.Lgs 163/06, tramite garanzia fideiussoria di importo pari al 10% dell'importo aggiudicato per l'intero periodo contrattuale, eventualmente incrementata secondo quanto previsto al comma 1 del predetto art. 113 del D.Lgs. 163/2006 (salvo, per le imprese dotate di certificazione di sistema di qualità ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, il beneficio della riduzione della garanzia del 50% di cui all'art. 40, comma 7, del D.Lgs 163/2006).

Si precisa che la fideiussione, a scelta dell'offerente, potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Non è in ogni caso ammessa la presentazione della cauzione definitiva emessa da parte dello stesso aggiudicatario che la presenta.

Tale fideiussione dovrà constare

- di certificazione notarile attestante le generalità di chi firma ed il suo titolo ad impegnare l'azienda che presta la garanzia;

- di esplicita rinuncia da parte del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 del Codice Civile;

- di esplicito impegno del fideiussore a versare la somma garantita sul conto indicato dal Comune di Prato dietro semplice richiesta scritta dello stesso ed entro il termine massimo di 15 giorni dalla richiesta medesima.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'appalto in oggetto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, e cessa di avere effetto solo all'accertamento della regolare esecuzione del servizio.

La polizza fideiussoria dovrà comunque essere conforme allo schema tipo 1.2 allegato al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/3/2004 n. 123;

c) le dichiarazioni di tutti i soggetti necessarie per l'ottenimento dell'informazione antimafia;

d) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 - se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici;

e) quanto altro eventualmente specificato nella suddetta comunicazione, anche in riferimento alle disposizioni previste nel testo normativo di polizza speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà inoltre versare, quando richiesto, l'importo necessario per le spese di contratto (comprendenti di quelle per gli allegati al contratto stesso), registrazione ed accessorie a carico dell'aggiudicatario stimate, a titolo indicativo e senza che ciò possa costituire garanzia per l'aggiudicatario, come segue:

Lotto 1: Euro 1.550,00;

Lotto 2: Euro 3.150,00;

Lotto 3: Euro 1.000,00.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'aggiudicatario di ogni singolo lotto dovrà provvedere, ai sensi dell'articolo 34, comma 35, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012 n. 221, al rimborso delle spese di pubblicazione sui quotidiani.

Tali spese sono complessivamente stimate, in via presuntiva, in Euro 1.501,70 considerando pari a Euro 300,00 la quota riferita alla "Gazzetta Aste e Appalti Pubblici" e saranno di competenza degli aggiudicatari dei singoli lotti nelle seguenti percentuali:

Lotto 1: 16%;

Lotto 2: 77%;

Lotto 3: 7%

Qualora risultino aggiudicatari consorzi di cooperative o consorzi di imprese, gli stessi dovranno produrre la documentazione sub a), c), d), ed e) riferita anche all'impresa per la quale il consorzio ha dichiarato di concorrere; così come in caso di raggruppamento di concorrenti con riferimento a ciascun componente.

Qualora inoltre la partecipazione alla gara sia avvenuta ai sensi dell'art. 37 comma 8 D.Lgs 163/06 da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed e) dell'art. 34 comma 1 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovranno presentare il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo o l'atto costitutivo del consorzio.

Ove l'aggiudicatario non abbia ottemperato agli adempimenti sopra indicati nei tempi e secondo le modalità sopra precisate, ovvero non si sia presentato alla stipulazione del contratto il giorno all'uopo stabilito, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di considerarlo decaduto. L'aggiudicatario dovrà inoltre essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara. In tutte le ipotesi sopra indicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria, ferma la facoltà del Comune di Prato di affidare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, salvo il risarcimento al Comune stesso dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì la stazione appaltante la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata dell'appalto il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del servizio e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

Art. 18 - disposizioni varie

- il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, gli stessi non giungano a destinazione entro il termine perentorio fissato dal presente disciplinare e nel bando di gara;

- oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta;

- il verbale della Commissione di gara e la determinazione di aggiudicazione non sono sostitutivi del contratto d'appalto, alla cui stipula, in forma pubblica amministrativa, potrà comunque addivenirsi solo a seguito della presentazione da parte dell'Impresa aggiudicataria della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la verifica delle dichiarazioni rese durante il procedimento di gara e quanto altro previsto dal presente disciplinare, dal bando di gara, dal testo normativo di polizza e dalla normativa vigente;

- la Stazione Appaltante si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta conveniente, o di non procedere all'aggiudicazione.

- la Stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 81, comma 3, del DLgs. 163/2006 di decidere di non procedere all'aggiudicazione, sia con riferimento a singoli lotti, sia con riferimento a tutti i lotti;

- è facoltà del R.U.P., in sede di aggiudicazione definitiva, di non accettare offerte che presentino specifiche varianti peggiorative non accoglibili in quanto, così come proposte, 'svuotano' la 'ratio' della polizza stessa avendo spostato nella sostanza sul contraente/assicurato le conseguenze economiche del verificarsi dell'evento dannoso ovvero avendo spostato la soglia di intervento della garanzia a un punto o a condizioni tali da rendere già antieconomica la stipula della garanzia stessa. In questo caso si procederà a scorrere la graduatoria delle offerte fino alla prima offerta accettabile;

- gli atti di gara non vincolano la stazione appaltante, la quale, per ragioni di pubblico interesse o legate al mutamento degli obiettivi della stessa Amministrazione, si riserva, sia con riferimento a singoli lotti, sia con riferimento a tutti i lotti, di annullare i medesimi atti, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l'appalto senza che gli offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso offerta.

Nessun rimborso o compenso spetterà alle Ditte concorrenti per le spese sostenute in dipendenza della presente gara.

- l'offerta è immediatamente vincolante per la ditta partecipante.

- l'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

- la presentazione dell'offerta comporta l'accettazione di tutte le condizioni del testo normativo di polizza da parte delle ditte concorrenti salvo le varianti proposte in sede di offerta;

- il termine, di cui all'art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006 per la stipulazione del contratto, è di 150 giorni.

- è vietata ogni forma di cessione del contratto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.

- al solo fine di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Prato, senza che agli stessi spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla presente gara.

La Stazione Appaltante dà avviso che, nel caso di procedura deserta, non prenderà in esame e considererà come non pervenute le eventuali manifestazioni d'interesse alla partecipazione ad una successiva procedura negoziata, qualora le stesse non contengano specifica motivazione delle ragioni che hanno impedito la presentazione dell'offerta nonché, secondo le indicazioni di cui all'art. 3.4 della Determinazione n. 2 del 13 marzo 2013 dell'AVCP, l'esplicazione delle condizioni contrattuali che potrebbero assicurare, anche sulla base della pregressa esperienza maturata dal candidato, adeguata stabilità al rapporto contrattuale. Nella successiva procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto, così come disposto dall'art. 57, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006.

Art. 19 - privacy e accesso agli atti

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati forniti dalle Imprese nel procedimento di gara saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Prato (titolare del trattamento), nell'ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto.

In ogni caso, l'accesso agli atti, per quanto concerne le offerte e la documentazione concernente l'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, sarà consentito dopo la formale adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;

Ai sensi dell'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, è escluso il diritto di accesso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente da allegare alle parti interessate, segreti tecnici o commerciali, salvo che un concorrente contro interessato lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

Art. 20 - comunicazioni

Durante il periodo di pubblicazione del bando di gara le comunicazioni rivolte ai concorrenti verranno pubblicate sul profilo di committente (www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/) nella pagina web della presente gara.

L'Amministrazione Comunale intende avvalersi della facoltà di inviare a mezzo fax tutte le comunicazioni dirette ai concorrenti inerenti la presente gara.

I concorrenti sono quindi obbligati ad autorizzare l'uso di tale mezzo di comunicazione e ad indicare il numero di fax da utilizzare nell'istanza di ammissione alla gara.

In caso di partecipazione di raggruppamenti di concorrenti anche in coassicurazione, anche se non ancora costituiti, le comunicazioni verranno inviate all'impresa capogruppo o all'impresa qualificata come delegataria.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per l'impossibilità di inoltro di comunicazioni, la cui mancata ricezione potrebbe comportare l'eventuale esclusione dei concorrenti, qualora gli stessi non indichino il numero di fax o lo stesso non riceva correttamente.

In tutti i casi sopra elencati, qualora sia impossibile l'inoltro del fax, si fa riserva di inviare le richieste via pec all'indirizzo indicato nell'istanza di ammissione alla gara o, ove non indicato, all'indirizzo pec risultante dalla visura camerale della CCIAA.

Art. 21 – responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott. il Dott. Luca Poli, Dirigente Servizio Gare Provveditorato e contratti.

Art. 22 - forme di pubblicità

In relazione al presente appalto è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 17/12/2014 (2014/S 243-428116).

Si effettuano le seguenti forme di pubblicità:

- Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
- Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- 2 Quotidiani a diffusione nazionale per estratto;
- 2 Quotidiani a diffusione locale per estratto;
- Profilo di committente del Comune di Prato: www.comune.prato.it/servizicomunali/gare/
- Regione Toscana - Sito Web dell'Osservatorio.

Art. 23 – ricorsi

Avverso il presente disciplinare di gara e avverso al bando cui si riferisce è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del



disciplinare sul profilo di committente e dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Prato, 01/07/2015

Il Dirigente
del Servizio Gare, Provveditorato e Contratti
(Dott. Luca Poli)